# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

# 301ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## MARTEDÌ 30 GIUGNO 1970

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA,
indi del Vice Presidente CALEFFI

### INDICE


**COMMISSIONI PERMANENTI**

Variazioni nella composizione . . *Pag.* 15815

**CONGEDI** . . . . . 15815

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . . 15815

Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1185-B:

PRESIDENTE . . . . . 15815
MARTINELLI . . . . . 15815

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 15815

**Approvazione:**

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli » **(1185-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*):

BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 15817
MARTINELLI, *relatore* . . . . . 15816

**Discussione e approvazione:**

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso » **(1259)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BISANTIS . . . . . *Pag.* 15818
* CORRAO . . . . . 15852, 15854
* DAL FALCO, *relatore* . . . . . 15847, 15853
FILETTI . . . . . 15835
FOLLIERI . . . . . 15854
LI CAUSI . . . . . 15843
LISI . . . . . 15833
LUGNANO . . . . . 15845
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 15848, 15853
TOMASSINI . . . . . 15842
ZUCCALÀ . . . . . 15839

**INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 15857
Annunzio di risposte scritte . . . . . 15856


N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

# Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 giugno.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

## Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori Tolloy per giorni 5 e Volgger per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

## Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, su designazione del Gruppo parlamentare democratico cristiano, sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

*5ª Commissione permanente*: il senatore La Penna entra a farne parte;

*11ª Commissione permanente*: il senatore Di Grazia entra a farne parte, mentre il senatore La Penna cessa di appartenervi.

## Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria » (227-*B*) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Elevazione del contributo annuo a favore dell'istituto di studi europei " Alcide De Gasperi " con sede in Roma » (1278).

## Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

BONATTI, DI PRISCO, BERMANI, SEGRETO, PALAZZESCHI, BONAZZI, VIGNOLO e MAGNO. — « Modifiche all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, sulla costituzione e sul funzionamento delle commissioni di studio per i pensionati degli enti locali » (1277).

## Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1185-B

M A R T I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I . Onorevole Presidente, la Presidenza del Senato ha assegnato alla Commissione finanze e tesoro, con preghiera di un esame molto urgente, il disegno di legge n. 1185-B, che dalla Camera dei deputati ci è stato restituito con alcune modifiche.

Questo disegno di legge riguarda la « conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia di imposta generale

sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli ».

La 5ª Commissione si è riunita alle ore 16 e mi ha autorizzato, dopo aver esaminato le modifiche introdotte dalla Camera, a chiedere al Senato, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento, che venga adottata la procedura urgentissima. Qualora fosse accolta, io immediatamente e molto succintamente riferirei oralmente. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Martinelli è accolta.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli » (1185-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . Procediamo quindi alla discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli » già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale il Senato ha testè approvato la procedura urgentissima.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, la Camera ha introdotto tre modifiche al testo del disegno di legge che è al nostro esame. Due riguardano questioni di forma e sono modifiche — è doveroso riconoscerlo — tendenti a migliorare il testo del disegno di legge; la terza riguarda invece l'introduzione di una norma nuova che, pur non essendo direttamente collegata al decreto-legge, manifesta però la sua utilità, come mi riservo di precisare poi.

La prima norma introdotta dalla Camera riguarda la soppressione di un aggettivo: « economiche », riferito alle Commissioni europee. Il disegno di legge, nel testo governativo, faceva riferimento alle « Commissioni economiche europee ». Questo « economiche », evidentemente, era stato inserito per un *lapsus*: la dizione esatta delle Comunità, quando vengono nominate assieme, come appare dalla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, non usa tale aggettivo. È giusto quindi che per l'esatta rispondenza della nostra legge alla denominazione delle Comunità venga accolto questo emendamento.

Il secondo emendamento introdotto riguarda l'aggiunta di un avverbio: « anche », che chiarisce meglio la sfera di applicazione del provvedimento alle domande per ottenere la restituzione o l'abbuono dei diritti contemplati dal disegno di legge. Il dire, non come avevamo aggiunto noi: « tale disposizione si applica alle domande già presentate », ma: « tale disposizione si applica anche alle domande già presentate », costituisce un chiarimento che merita di essere accolto.

La Camera, poi, ha preso in considerazione il modo di determinazione dei canoni unitari di abbonamento per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo, nonchè per i filati di vetro, adottato con decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito in legge con modifiche, che disponeva che i canoni unitari di abbonamento da determinare per l'anno 1969 non potessero superare le misure rispettivamente stabilite per l'anno 1968.

È apparso equo, e vorrei dire anche opportuno, far sì che questa norma valesse anche per il corrente anno e per il 1971, vale a dire sino a quando entrerà in vigore — *quod est in votis* — il regime dell'imposta sul valore aggiunto, e — pertanto — decadranno tutte le norme sulle quali noi stiamo oggi legiferando. E quindi l'articolo 6-*bis*, approvato dalla Camera e che io, a nome della Commissione, propongo che venga approvato anche da noi, dice: « Il sistema di determinazione dei canoni unitari di abbonamento previsti dall'articolo 19 del de-

creto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478, per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo nonchè per i filati di vetro, è applicabile sino al 31 dicembre 1971 ». Ripeto che si tratta di emendamenti che danno al disegno di legge una forma esatta e un contenuto più completo; e concludo chiedendo al Senato di voler approvare questi emendamenti.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Poichè nessuno domanda di parlare, dò la parola al rappresentante del Governo.

B O R G H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sono d'accordo con la relazione del senatore Martinelli e, considerata l'urgenza del provvedimento, rivolgo anch'io cortese preghiera agli onorevoli senatori perchè vogliano approvare la conversione in legge del decreto-legge con gli emendamenti testè illustrati dall'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo unico del disegno di legge; ricordo che gli articoli richiamati nell'articolo unico stesso si riferiscono al decreto-legge da convertire.

T O R E L L I , *Segretario*:

all'articolo 6, è soppressa la parola: « economiche » e sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e di dazi per i prodotti agricoli.

Le domande per ottenere le restituzioni o l'abbuono di cui al precedente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dalla data della bolletta di esportazione. Tale disposizione si applica anche alle domande già presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando, a tale effetto, le restituzioni e gli abbuoni già concessi ».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« *Articolo 6*-bis. — Il sistema di determinazione dei canoni unitari di abbonamento previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478, per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo nonchè per i filati di vetro, è applicabile sino al 31 dicembre 1971 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti le due modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 6 del decreto-legge. Chi le approva è pregato di alzarsi.

**Sono approvate.**

Metto ora ai voti l'articolo 6-*bis* aggiunto dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge, composto di un articolo unico. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, di imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 6, è soppressa la parola: « economiche » e sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e di dazi per i prodotti agricoli.

Le domande per ottenere le restituzioni o l'abbuono di cui al precedente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dalla data della bolletta di esportazione. Tale disposizione si applica anche alle domande già presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando, a tale effetto, le restituzioni e gli abbuoni già concessi ».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« *Articolo 6*-bis. — Il sistema di determinazione dei canoni unitari di abbonamento previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478, per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo nonchè per i filati di vetro, è applicabile sino al 31 dicembre 1971 ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge, composto di un articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso » (1259)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modicazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bisantis. Ne ha facoltà.

B I S A N T I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, un esame completo e approfondito del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente le nuove norme, urgenti ed affrettate, sulla determinazione della durata della custodia preventiva nella fase istruttoria e nei vari gradi del giudizio penale, richiederebbe una discussione molto ampia, che d'altra parte il limitato tempo a disposizione, nell'imminenza della scadenza del termine per la conversione in legge, assolutamente non consente.

Il tema, con le sue numerose implicazioni, sia di ordine politico sia di ordine scientifico, sia di ordine pratico, è stato largamente trattato nell'altro ramo del Parlamento con risultati positivi che hanno condotto ad alcune modifiche migliorative del decreto-legge medesimo ed alla attenuazione di certi gravi inconvenienti derivanti dall'applicazione delle norme in esso contenute. Io non so se sarà possibile in questa sede apportare ulteriori modificazioni, che pure appaiono necessarie, ma che comporterebbero un rinvio alla Camera con il pericolo che l'intero provvedimento legislativo perda efficacia sin dal suo inizio: siamo quasi alla scadenza del termine costituzionale.

Non ci si può e non ci si deve nascondere che l'opinione pubblica è rimasta gravemente turbata dalla repentina ed inattesa liberazione di tanti ergastolani e che il fatto imprevisto ed imprevedibile della licenza illimitata concessa ai più pericolosi capi della mafia siciliana e ai banditi della Sardegna, oltre che a numerosi responsabili di pesanti delitti, ha determinato un particolare allarme sociale, accresciuto anche dal fatto che spesso si è fatta confusione tra il recente e molto criticato provvedimento di amnistia e di condono e quello di scarcerazione di detenuti per decorso del periodo massimo di custodia preventiva. Sia in Commissione giustizia sia in Assemblea davanti all'altro ramo del Parlamento il rappresentante del Governo onorevole Pennacchini, il relatore onorevole Lospinoso Severini, nonchè gli onorevoli Alessi, Musotto, Vassalli ed esponenti di quasi tutte le parti politiche misero in evidenza l'allarme sociale derivato dall'applicazione delle norme del provvedimento stesso.

Solo i rappresentanti del Gruppo comunista, e nemmeno tutti, si dimostrarono non allarmati di quanto è avvenuto e dichiararono di non condividere le preoccupazioni di coloro che paventavano la liberazione di tanti mafiosi in applicazione delle norme transitorie contenute nell'articolo 3 del decreto-legge. L'onorevole Guidi aggiungeva come in realtà l'esperienza da lui maturata partecipando ai lavori della Commissione antimafia lo confortasse nel ritenere che ben altre so-

no le difficoltà che incontra lo Stato nel combattere questi delinquenti che trovano appoggi anche nell'interno della stessa magistratura.

È veramente straordinario che non si condividano le preoccupazioni di coloro che paventano la liberazione dei più noti e pericolosi mafiosi condannati nei recenti processi di Catanzaro, di Lecce, di Bari, di Perugia e di Salerno, i quali superano complessivamente il numero di 200, tra cui molti ergastolani e moltissimi condannati a forti pene detentive come i protagonisti della strage di Ciaculli, dell'omicidio Tandoy, degli attentati sanguinosi delle cosche degli Albano, dei Giangreco, dei Rimi, dei Vicari, dei La Barbera, dei Torretta e di tanti altri.

Di contrario avviso, molto giustamente, furono ad esempio gli onorevoli Vassalli ed Alessi: il primo, dopo aver affermato che al provvedimento in discussione a suo avviso era necessario apportare modifiche sia di carattere tecnico, onde evitare problemi gravissimi di interpretazione, sia di ordine politico, precisava di ritenere prevalenti le considerazioni di ordine politico relative all'allarme destato nella pubblica opinione da una normativa che consente la scarcerazione di persone imputate e talvolta già condannate in prima istanza o addirittura in appello per omicidio pluriaggravato o per altri reati gravissimi; e ricordava come si potesse anzi dare il caso della liberazione di un condannato all'ergastolo nelle more di un giudizio di gravame per concessione delle attenuanti generiche, con l'unica prospettiva soltanto di una riduzione della pena perpetua a 24 anni di reclusione. Il secondo, l'onorevole Alessi, sottolineava altresì la grande inopportunità politica di una norma che, proprio mentre si procedeva al varo di un largo provvedimento di clemenza, consentiva agli autori di gravi crimini, in pendenza di una definizione dei gravami processuali, di ritornare in libertà.

Cade opportuna al riguardo la considerazione degli innegabili inconvenienti che derivano dall'ampiezza con la quale la legge processuale ammette l'impugnazione specialmente di appello e di ricorso per cassazione. I difensori raramente dissuadono o riescono a dissuadere gli imputati, in caso di pronuncia sfavorevole, dal proporre impugnazione. Le magistrature di appello e di cassazione vedono quindi affollato il loro lavoro da una congerie di gravami palesemente infondati e talvolta inammissibili, il che peraltro rappresenta nocumento per la sollecita e accurata trattazione di quelli meritevoli di attenzione. Di ciò non può farsi colpa ai difensori i quali, nella loro sensibilità per gli interessi dei clienti, non si sentono autorizzati ad osteggiare le impugnazioni quando esse offrono una sia pur problematica possibilità di giovamento alla situazione di costoro, costituita a volte soltanto dal semplice procrastinare l'esecuzione della condanna.

Secondo l'opinione di alcuni giuristi, tra cui l'onorevole Leone, per limitare il ricorso alle impugnazioni, occorrerebbe far cadere o ridurre al minimo l'interesse a proporre gravami infondati: un rimedio efficace per sconsigliare ricorsi per cassazione destituiti di fondatezza sarebbe quello di disporre l'esecutorietà delle sentenze di condanna pronunciate in grado di appello almeno quando queste sono conformi alle sentenze del giudice di prima istanza. Tale soluzione può presentare difficoltà perchè può ritenersi in contrasto con il precetto dell'articolo 27 della Costituzione per cui nessuno può essere trattato come condannato fino a che non si trovi di fronte ad una sentenza definitiva; ma, se è così, sarebbe opportuna una revisione della norma costituzionale che portasse ad un temperamento del principio in essa affermato.

La sentenza di condanna pronunciata in grado di appello, quando ribadisce l'affermazione di colpevolezza fatta dal giudice di primo grado, può essere parificata negli effetti alla sentenza definitiva, essendovi una presunzione di fatto che gli accertamenti in essa contenuti rispondano a verità e le sue pronunce siano conformi a giustizia. All'esigenza di una rapida definizione del giudizio corrisponde l'esigenza di un'immediata esecuzione della pena in un tempo non molto discosto dalla data di consumazione del delitto sicchè peraltro rimangono soddisfatte le legittime aspettative delle parti offese e si tranquillizzi l'ambiente sociale turbato da simili azioni antigiuridiche.

Di più: se la pena è anche rieducazione del condannato, occorre che il trattamento rieducativo per i rei sia iniziato al più presto possibile affinchè riesca efficace; e ciò nell'interesse dello stesso soggetto oltre che dell'intera società.

Si è detto che la stampa, solitamente portata ad ingrandire certi avvenimenti che sono e restano fuori dell'ordinario, abbia contribuito ad allargare l'allarme sociale che pure era inevitabile. Ritengo che ciò non sia vero: la stampa che ha il dovere dell'informativa, impegnata nel seguire lo svolgimento della recente compagna elettorale e gli altri fatti politici importanti che si sono susseguiti in questi ultimi tempi ed ancora non conclusi, si è soffermata soltanto su alcuni casi di maggior rilievo; non si è potuta anzi occupare abbastanza dell'attuale problema dei limiti della custodia preventiva, degli effetti della sentenza della Corte costituzionale 23 aprile 1970 n. 64, del decreto-legge che ne è seguito quale necessario ed urgente provvedimento legislativo.

Come componente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ho dovuto al riguardo occuparmi di quanto è stato operato nella Commissione medesima, la quale, pervasa dalla legittima preoccupazione di un rallentamento nell'impegno dei poteri dello Stato nella incisiva azione finora spiegata, ha ritenuto di dovere insistere per l'immediata applicazione delle norme di sorveglianza e per l'imposizione degli obblighi di legge nei confronti degli imputati di reati di mafia considerati socialmente pericolosi.

Ho avuto occasione pertanto di esaminare a fondo il problema e di raccogliere scritti di giornali; credo di dovere dare lettura di alcuni di questi — non di tutti — perchè dal contenuto di essi appaiono oltremodo fondate e giustificate le preoccupazioni, non condivise dall'onorevole Guidi il 9 giugno 1970, in sede di Commissione giustizia della Camera. Non cade dubbio che il decreto-legge, e prima di esso la sentenza della Corte costituzionale, hanno sollevato, in relazione all'attività della Commissione antimafia e dei pubblici poteri preposti alla lotta contro la mafia, problemi di rilievo che hanno suscitato notevoli perplessità. Perciò, pur nell'urgenza del caso e pur se non ricorreva obbligo formale di prendere contatti con la Commissione, data la delicatezza della materia, emergeva, come ha rilevato l'onorevole Cattanei nell'altro ramo del Parlamento, l'utilità di una consultazione preventiva che non si è avuta e che avrebbe potuto sicuramente contribuire, con indicazioni positive, ad evitare traumi pericolosi, scompensi, vanificazioni di anni di impegno e di azione.

Così sono sortite anche aspre critiche alla Commissione antimafia che proprio non ha nulla da rimproverarsi in proposito; e con rammarico io leggo e contesto quanto è scritto da Roberto Cinni sul « Giornale di Sicilia » del 15 maggio 1970 sotto il titolo « Dov'era l'antimafia? », nel quale si muovono accuse alla Commissione che veramente non hanno alcun fondamento. Ecco perchè, onorevole Ministro guardasigilli, sia nell'altro ramo del Parlamento e sia qui in Senato oggi si è levata non tanto una critica, nè tanto si sono mossi rilievi all'operato del Governo, in quanto il Governo non è obbligato, prima di emettere un decreto-legge, a sentire il parere della Commissione che si occupa della materia! Tornava però opportuno, e forse il tempo e l'urgenza non lo hanno consentito, prendere un qualche accordo per evitare che tutti i capi della mafia venissero liberati nel breve termine di una settimana. Per guadagnare tempo non leggerò quest'articolo nel quale sono elencati una serie di fatti e di episodi che hanno riferimento al problema del quale ci occupiamo, ma ne rimando la lettura a coloro che vorranno documentarsi sulla questione in discussione.

A proposito dell'allarme sociale che si è verificato, leggo quanto è riportato sulla « Stampa » del 15 maggio in un articolo del corrispondente da Palermo Antonio Ravidà: « Sono tornati in libertà Angelo La Barbera e Pietro Torretta, i due presunti capi della " nuova mafia " siciliana, arrestati nel 1963 e nel 1964 in seguito alla sanguinosa lotta sostenuta con la " vecchia mafia " e culminata nella strage di Ciaculli, il paese del Palermitano dove nell'estate del 1963 nove tutori dell'ordine furono uccisi da un'esplo-

sione mentre aprivano il cofano di una " Giulietta " imbottita di tritolo.

Ieri i due sono usciti dal carcere di Cosenza (dove erano reclusi dal 1963 e dal 1964) ed hanno preso il treno diretti al Nord.

La Barbera è stato assegnato al soggiorno obbligato a Rivoli, in provincia di Torino; il Torretta a Cittadella in provincia di Padova. In attesa del processo di appello, essi hanno potuto riacquistare la libertà dopo aver versato una cauzione di 10 milioni il La Barbera, di 5 milioni il Torretta. Sono tornati liberi, seppure con soggiorno obbligato, in applicazione del recente decreto-legge sulla durata della custodia preventiva nella fase del giudizio, che ora non può superare i quattro anni qualora non sia intervenuta una irrevocabile sentenza di condanna.

Al processo di Catanzaro, (121 persone imputate, tutte presunte mafiose) nel 1968, dopo sei ore di camera di consiglio, i giudici condannarono tra gli altri Pietro Torretta a 27 anni ed Angelo La Barbera a 22 anni e 6 mesi di reclusione. Il primo fu condannato per l'uccisione di Giacomo Conigliaro e Pietro Garofalo, due *killers* che erano andati a casa sua per ucciderlo: furono trovati assassinati in salotto. Torretta, quando chiamò la polizia, si mostrò sorpreso: " Correte, ho trovato due morti in casa ", disse al telefono. Angelo La Barbera, invece, fu condannato per associazione a delinquere e per il sequestro di Natale Carollo e Giulio Pisciotta. Il pubblico ministero aveva chiesto per entrambi la condanna all'ergastolo. Ora sono in attesa del processo di appello.

Ricchi tutti e due, eleganti, amante della bella vita il La Barbera (un tecnocrate delle " gabelle " sui terreni e nell'acquisto delle aree fabbricabili), più alla buona il Torretta, la polizia li ritiene entrambi pericolosi addirittura alla stregua di " pericoli pubblici ". In Sicilia c'è chi li affianca a Luciano Liggio quanto a potenza, celebrità, spavalda sicurezza ed anche benessere; della loro vita ci sarebbe da raccontare un'infinità di episodi. Per esempio, La Barbera venne arrestato a Milano il 24 maggio del 1963, dopo essere stato ferito in viale Regina Giovanna dalle rivoltellate di alcuni *killers*. Proprio trentacinque giorni prima, a Palermo, era scampato ad un attentato mentre si trovava in un negozio di pesce in via Empedocle Restivo per incontrarsi con un " amico ". Da un'auto di passaggio gli spararono con il mitra raffiche su raffiche. La Barbera rimase vivo, ma la lotta era scatenata e nessuno avrebbe potuto farla cessare.

Frattanto, il fratello e socio di Angelo La Barbera, Salvatore, era scomparso. Di lui non se n'è più saputo niente. È quasi certo che sia stato ucciso ed il suo corpo sepolto chissà dove.

Il suo nome sarebbe anche scritto nei registri della FBI e delle polizie messicane e canadese per certi suoi presunti contatti con " Cosa Nostra ", più precisamente con la " famiglia " di Detroit e con il grosso nucleo siciliano residente a Montreal. Aveva cominciato come venditore di carbone nella popolosa borgata di Partana Montello e in dieci anni era arrivato nel cuore della Palermo nuova anche a contatto con esponenti politici ed amministrativi di riguardo, secondo quanto fu denunciato dalla Commissione parlamentare antimafia.

Torretta era conosciuto da tempo da polizia e carabinieri, ma di lui si seppe poco per lunghi anni. Rispetto a La Barbera, il " don " della borgata di Uditore, era alquanto mimetizzato. Si mise in luce undici giorni prima della strage di Ciaculli, avvenuta il 30 giugno 1963, quando nel salotto di casa sua furono trovati i due ingombranti cadaveri di Garofalo e Conigliaro. Un " neo " comunque l'aveva e risaliva ai tempi della banda di Salvatore Giuliano nel 1948, quando fu implicato nel sequesto del possidente Giuseppe Gulì, ma da questa imputazione venne prosciolto ».

Ho letto quest'articolo perchè, in qualità di componente della Commissione antimafia, ho interesse che questi fatti siano il più possibile a conoscenza di tutti!

Sul « Mattino » di Napoli, in data 28 maggio 1970 è inoltre apparso un articolo dal titolo: « Due ergastolani in libertà per decorrenza dei termini », in cui l'articolista così si esprime: « In applicazione del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, sui limiti massimi della carcerazione preventiva per gli imputati in attesa di sentenza definitiva, si è avuta

ieri un'altra ondata di scarcerazione di detenuti, tra cui alcuni condannati a pene severissime . . . ».

Sul « Messaggero » del 7 giugno 1970 è stato poi pubblicato un articolo dal titolo: « Libertà provvisoria a tre ergastolani » componenti della famosa terribile banda di Peppino Pes.

Questi fuorilegge, condannati all'ergastolo per diversi omicidi pluriaggravati (è da ricordare che questa banda venne sgominata dalle forze dell'ordine nel 1962, quando dopo anni di caccia i carabinieri riuscirono a catturare Peppino Pes) sono stati liberati, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Anche nella mia Calabria, proprio di recente, la corte d'assise d'appello ha dovuto scarcerare due detenuti, condannati entrambi per omicidio, che appartengono alla mala locale ed è stata scarcerata anche la signora Anna Di Meo che era l'amica e l'amante di Mangiavillano. Andando oltre, quello che più mi ha impressionato è la ripercussione che queste liberazioni hanno prodotto nell'ambiente siciliano, in particolare in quello palermitano.

Nel « Giornale d'Italia » del 15-16 maggio 1970 è stato pubblicato un articolo con questi titoli: « La Barbera e Torretta sono stati inviati al confino. Scarcerati in nome della legge i più grossi *gangsters* siciliani. Hanno beneficiato delle nuove norme sulla carcerazione preventiva. Reazioni negative al Palazzo di giustizia di Palermo. Previste altre scarcerazioni di *boss* mafiosi ».

Mi soffermo soltanto a leggere la reazione nell'ambiente del Palazzo di giustizia di Palermo, che è stata immediata. « Nessuno dei magistrati, pur nel rispetto della legge, sembra ammettere il paradossale stato di cose venutosi a creare. Il dottor Cesare Terranova, che a suo tempo istruì i famosi processi legati ai rapporti dei " trentasette " e dei " cinquantaquattro " ha così dichiarato: " Per il primo rapporto impiegai più di un anno di sfibrante lavoro e per il secondo ben due anni. A che cosa è servito tutto questo? È chiaro che di questa nuova procedura si avvantaggeranno i grossi personaggi, i protagonisti dei delitti più gravi per i quali è necessario un maggior tempo per concludere. Pagheranno le mezze tacche, i ladruncoli, i protagonisti di reati minori che non impegnano troppo. I loro processi possono essere fatti con più celerità, le loro sentenze passano subito in giudicato. Non usufruiranno, quindi, dei benefici portati dalla scadenza dei termini " ».

Riferisco ciò perchè quanto è accaduto è veramente un fatto unico negli annali della storia di tutti i Paesi. Esamineremo poi i motivi per cui è accaduto questo. Dichiaro subito che l'operato del Governo merita apprezzamento perchè, di fronte ad una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità di alcune norme processuali penali, era necessario intervenire con la necessaria urgenza: infatti altrimenti avremmo avuto la scarcerazione quasi totale di molti imputati in attesa di giudizio definitivo. Il Governo quindi si è mosso, in questa circostanza, con una tempestività della quale bisogna dargli atto.

Riferisco tutto questo, perchè ha attinenza con quanto avverrà nel futuro e con quanto sta avvenendo nell'attuale momento. Infatti proprio ora ci stiamo occupando della riforma del codice di procedura penale che certamente dovrà tornare alla Camera dei deputati, in quanto una parte fondamentale del lavoro compiuto in molti anni è stata demolita con una sentenza della Corte costituzionale la quale afferma alcuni princìpi della cui esattezza non sono affatto convinto.

C'è stata quasi una sommossa a Lipari per l'arrivo di un ergastolano e a questo avvenimento si è fatto qualche accenno nella discussione svoltasi davanti alla Camera. Il fatto è però che tutti questi detenuti già condannati all'ergastolo, in primo e in secondo grado a venti anni o a venticinque anni, sono stati mandati di urgenza in località turistiche in via di trasformazione e di sviluppo: si attribuisce la responsabilità di ciò al Ministero di grazia e giustizia e a quello dell'interno. Di fronte però ad una situazione del genere non vi era possibilità di scelta perchè i luoghi di soggiorno obbligato erano quelli. Al riguardo mi riporto a quanto è scritto nella « Gazzetta del Sud » del 13 giugno 1970, in un articolo dal

titolo: « Quasi una sommossa a Lipari per l'arrivo di un ergastolano ».

Ma c'è di più. L'onorevole Vassalli accennava al fatto che alcuni ergastolani, una volta usciti dal carcere, venivano a trovarsi a disagio perchè non erano avvicinati da nessuno; per questi uomini quindi la libertà provvisoria è ancora più tormentosa della carcerazione. A Lipari però è avvenuto veramente qualcosa di grosso per cui non è esatto quanto diceva il collega Guidi, in quanto qui c'è stato sì un motivo economico ma sono emerse anche ben altre umane ragioni che hanno spinto la popolazione alla sommossa per evitare che l'ergastolano mettesse piede nell'isola. Michele Rispo, intanto e rimasto alloggiato all'*hôtel* Mignon di Milazzo! C'è un fatto che mi ha colpito fra i tanti che sono accaduti riguardo a questi imputati di omicidio, i quali non possono ancora essere ritenuti in via assoluta responsabili di sì gravi reati perchè non c'è ancora una sentenza di condanna definitiva e irrevocabile. Uno di questi, uscito dalla prigione pur essendo stato condannato a ventisei anni di reclusione, torna per una breve licenza al suo paese, e qui viene fatto fuori dai parenti della vittima. Il caso è avvenuto in Calabria, come si rileva da uno scritto apparso sul « Giornale d'Italia « del 10-11 giugno 1970, dal titolo: « Un pregiudicato in Calabria esce dalla prigione e viene assassinato ».

Ecco perchè, quando si discute di carcerazione preventiva, di durata della carcerazione preventiva, dei motivi per cui è prevista la carcerazione preventiva, tra i tanti bisogna tener presente il motivo di sottrarre gli stessi imputati allo spirito di vendetta privata che, specie in alcune regioni, si manifesta purtroppo ancora con una certa frequenza e può trovare stimolo in provvedimenti di scarcerazione che la comune opinione pubblica non riesce a giustificare.

L'articolo sopra ricordato così dice: « Un pregiudicato, responsabile di omicidio e già condannato dalla corte di assise di Locri a 26 anni di reclusione, è stato barbaramente ucciso alla contrada San Filippo di Platì, suo paese natale, dove trascorreva una breve licenza ». Scarcerato, egli doveva raggiungere una località di soggiorno obbligato, ma ad un certo momento gli consentirono anche di tornare a casa. « La macabra scoperta è stata fatta da una contadina che, tornando a casa dai lavori dei campi, aveva scorto il cadavere bocconi, seminascosto in un cespuglio tra acque piovane stagnanti. La salma è stata poi riconosciuta per quella di Pasquale Perre, 34 anni, da Platì, ucciso da due colpi di arma da fuoco alle spalle e al capo. Il Perre, responsabile di omicidio, era uscito da pochi giorni dal penitenziario di Procida per effetto della legge del maggio scorso e doveva raggiungere tra breve un paesino della provincia di Alessandria. Dalle prime indagini, assunte dal comandante della compagnia dei carabinieri di Locri, pare accertato che il movente dell'omicidio sia la vendetta. I parenti della vittima di Pasquale Perre, insomma, avrebbero vendicato il loro congiunto in modo decisamente barbaro, dopo aver constatato che l'assassino (condannato a così lunga pena proprio per quel delitto) era tornato praticamente in libertà ».

Ecco perchè io dico che prima di arrivare ad un provvedimento del genere anche la Corte costituzionale avrebbe dovuto soffermarsi a considerare quello che poteva accadere; altrimenti il comune cittadino non sa rendersi conto di quanto stranamente avviene nel nostro Paese. Chi più di me non è per la più ampia tutela della libertà individuale delle persone, per le massime garanzie costituzionali? Ma non bisogna comunque dimenticare che viviamo periodi davvero eccezionali: a volte si instaurano processi penali con centinaia di imputati; in siffatti processi l'istruttoria è assai laboriosa, delicata e difficile ed è assolutamente impossibile arrivare ad una conclusione definitiva in un breve lasso di tempo . . .

Z U C C A L A ' . Ma, per esempio, perchè devono decorrere sei anni dalla sentenza di appello alla sentenza di cassazione?

R I C C I . Ma questo riguarda l'organizzazione della giustizia, non i rei! (*Replica del senatore Zuccalà*).

B I S A N T I S . Non spostiamo il tema in un altro campo; arriverò anche a questo. A proposito, onorevole Ministro, se quest'oggi è possibile (altrimenti potrà formare oggetto di una interrogazione) la pregherei di farci conoscere quanti condannati non definitivi sono stati scarcerati, da quanto tempo erano in custodia preventiva, a quali pene erano stati condannati e se le condanne erano state pronunciate in primo ovvero in secondo grado perchè l'indagine ha un suo contenuto e, secondo me, anche una certa importanza.

Ritengo che sarebbe stato opportuno — e non è una mia iniziativa nè tanto meno solo una mia modesta convinzione — conoscere e sapere tutto questo perchè potrei rispondere al collega Zuccalà che, ad esempio, il giudizio di cui ci occupiamo, svoltosi dinanzi alla Corte costituzionale e concluso con la sentenza 23 aprile 1970 (si tenga presente che davanti alla Corte costituzionale non c'è istruttoria, non c'è da sentire testimoni, non c'è da interrogare imputati, c'è solo da decidere e risolvere una questione di ordine di legittimità costituzionale) credo si sia protratto per un anno e mezzo. Tra l'altro il deferimento alla Corte costituzionale della soluzione di una certa questione di legittimità costituzionale comporta la sospensione del giudizio civile o del giudizio penale, con tutte le conseguenze che ne derivano! Noi non possiamo sottrarci quindi a certa realtà che cade sotto la nostra quotidiana esperienza. Ci sono dei giudizi il cui dibattimento dura a volte sei mesi o addirittura un anno. Lo stendere una sentenza, come al processo di Catanzaro, impegna l'attività del magistrato per molti mesi; quando poi cominciamo a navigare nel campo delle nullità, delle imperfette citazioni, delle mancate notificazioni, di tutti quei mezzucci di cui spesso si avvalgono gli avvocati quando hanno interesse a differire le cause, vorrei domandare quanto tempo passa e qual è la durata di un complesso e complicato procedimento penale. Ma non è questo il problema. Ho conoscenza della impossibilità di impugnare le sentenze della Corte costituzionale: ma ciò non esclude si possa e si debba fare una valutazione critica delle decisioni stesse. Anche nell'altro ramo del Parlamento, sono state mosse delle critiche, sono stati mossi dei rilievi; l'onorevole Vassalli, per esempio, ha detto che questa sentenza della Corte costituzionale ha sollevato dei problemi che faranno lavorare per molto tempo anche i più provetti costituzionalisti. Ed io sarei curioso di sapere se in questo giudizio, che, se non vado errato, fu trattato nel novembre del 1969 e trovò il suo epilogo nella decisione del 23 aprile 1970, pubblicata poi in data 4 maggio 1970, la decisione venne adottata alla unanimità oppure vi furono dei dissensi in ordine al pronunciamento ed alle relative motivazioni. L'onorevole Vassalli, come vedremo fra poco, ha sostenuto che sotto un certo profilo la sentenza è contro se stessa quando da una parte tira fuori l'argomento della presunzione di innocenza — e vedremo poi se la nostra legge costituzionale parla di presunzione di innocenza o di qualche cosa di diverso — e dall'altra poi afferma: « Si ammette, perchè non si può escludere, che quando ci sono sufficienti indizi si possa arrivare alla cattura e quando questi indizi vengono meno bisogna arrivare al provvedimento di scarcerazione ». « È tutto un groviglio di cose per cui » — è il professor Vassalli che parla — « c'è una contraddizione fra l'altro stridente nelle stesse considerazioni della Corte costituzionale ».

In un simposio tenutosi a Firenze sui problemi della giustizia costituzionale il 10 dicembre 1965 leggo che il professor Mortati, giudice costituzionale, ebbe a svolgere interessanti considerazioni sul problema della introduzione dell'opinione dissenziente nelle pronunce della Corte costituzionale, dichiarandosi favorevole all'accoglimento della motivazione di dissenso che non rappresenta un fattore d'indebolimento dell'autorità dell'Assemblea. « Se si ritiene » — affermava il professor Mortati — « che alla pari di ogni altra attività spirituale, anche quella che si esercita nelle pronunce giurisdizionali trova nella critica il fattore più potente di avanzamento e quindi, lungi dallo sfuggire al vaglio della pubblica opinione lo deve desiderare e ricercare, si deve conseguenzial-

mente convenire sull'opportunità che alla critica esterna si accompagni l'altra interna ossia l'autocritica ». Sarebbe quanto mai utile perciò conoscere come si è arrivati a questa decisione che ha senza dubbio determinato un certo terremoto negli ambienti giudiziari e in tutti gli ambienti del nostro Paese, anche se non è stata messa troppo in risalto dalla stampa che viene accusata di avere esagerato, il che non risponde al vero.

E vengo alle questioni di ordine giuridico e politico che non sono poche e che non posso trattare tutte e svolgere esaurientemente come sarebbe necessario anche per dimostrare nella maniera più compiuta e con dati specifici come, vigendo l'attuale sistema, l'accertamento definitivo della colpevolezza dell'imputato possa avvenire soprattutto nei processi più gravi entro i termini previsti dal decreto relativo alla custodia preventiva.

La Camera, nel modificare l'articolo 3, ha portato a otto anni il termine massimo ed ha fatto bene, secondo me. Vi è stata una larga adesione da parte di tutti i Gruppi politici e veramente con questo aumento del limite di durata della carcerazione preventiva si sono ridotti gli inconvenienti che la norma aveva determinato. Un codice di procedura penale, fu giustamente detto nel convegno di studi del 1965 sui criteri direttivi per una riforma del processo penale, è un meccanismo di precisione nella costruzione del quale conviene tener conto delle condizioni di ambiente; se queste mutano, il meccanismo non si può riparare sostituendo alcune parti, ma va interamente sostituito e ricostruito con criteri corrispondenti alle variate situazioni sociali e politiche. Questo meccanismo fondamentalmente deve contemperare e armonizzare le esigenze della giustizia e della difesa sociale pur essa inderogabile e sancita dalla nostra Costituzione, le quali debbono trovare attuazione senza sacrificio della libertà e della dignità della persona umana. Mentre è necessario rafforzare il sistema delle garanzie della libertà occorre creare nello stesso tempo uno strumento agile e moderno di realizzazione della giustizia.

La necessità di una riforma del processo penale in Italia, da tempo avvertita e discussa, è originata da una duplice constatazione: quella della sua attuale inefficienza e quella della sua attuale illiberalità. In genere si è d'accordo nel ritenere che, da entrambi questi punti di vista, la grande malata sia l'istruttoria e che pertanto la riforma del processo penale debba essere concepita soprattutto come una riforma della istruttoria con piena parificazione tra accusa e difesa.

Nel disegno di delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, approvato già alla Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1969 ed ora all'esame di quest'Assemblea, è stabilito all'articolo 2 quanto segue: « Il codice di procedura penale deve attuare i princìpi della Costituzione ed adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona nel processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio secondo i princìpi ed i criteri che seguono: massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto od attività non essenziale, partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento, adozione del metodo orale, non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo ed insanabilità della nullità assoluta »; e così via.

E poi, al n. 36, aggiunge, per quanto concerne la tutela della libertà personale: potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale sia personale che reale. E poi ancora, quello che più interessa: impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale che decide in camera di consiglio con le garanzie del contraddittorio nel relativo giudizio. Al n. 42 ancora: previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere; possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate ed inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto

che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza; impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti.

Eccoci al nodo; n. 43: « Determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i 18 mesi ». In un primo tempo si era parlato di tre anni, poi si era scesi a 2: il disegno di legge nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento l'ha ridotta a 18 mesi, ma con riferimento alla fase istruttoria e con questa saracinesca: la conclusione del giudizio di primo grado.

I princìpi dianzi enunciati in tema di restrizione della libertà personale traggono precisa origine dai criteri direttivi della Costituzione fondati sull'esigenza giuridica di considerare la carcerazione preventiva l'estremo mezzo a disposizione dello Stato per conseguire le sue finalità, che sono le seguenti: la carcerazione preventiva, che viene sempre ridotta all'indispensabile nei sistemi processuali che si ispirano al principio accusatorio, è una deroga eccezionale al diritto di libertà personale, richiesta dalla necessità pratica di privare in alcuni casi l'imputato della libertà personale; la gravità politica dei provvedimenti in materia di libertà personale esige che questi siano demandati alla competenza dell'organo che offre maggiori garanzie, cioè al giudice; il diritto inviolabile della difesa deve potersi esplicare da parte dell'imputato anche nelle decisioni che concernono la sua libertà personale.

Il « colpo di frusta » della Corte costituzionale, la cosiddetta frustata di cui hanno parlato alla Camera gli onorevoli Cataldo e Guidi di parte comunista, che non sappiamo a chi diretta, è stata un colpo fuor di luogo, che non ha raggiunto il Parlamento già in precedenza avviato sulla giusta strada di riforma del codice di procedura penale e che non penso valga ad accelerare i tempi della riforma stessa. Il pronunciamento della Corte costituzionale è quello che è, non può essere discusso dal momento che contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione, ma non si può sottrarre a quella critica che già è stata mossa nell'altro ramo del Parlamento; e qualche considerazione sul contenuto della sentenza stessa va fatto. L'onorevole Musotto in Commissione giustizia della Camera, il 9 giugno 1970, così si è espresso al riguardo (leggo il resoconto sommario): « Il deputato Musotto rileva che l'articolo 272 nel testo dichiarato incostituzionale fissava in due anni la durata massima della custodia preventiva nella fase istruttoria e che questa norma non contrastava con i princìpi affermati dalla Corte nella sentenza con cui la norma stessa è stata annullata. In realtà l'incostituzionalità si poteva ravvisare nella omissione di termini di durata per la custodia preventiva nelle altre fasi del giudizio, quindi nella mancanza di una norma siffatta. È pertanto assai criticabile la pronuncia della Corte che ha creato una gravissima situazione all'improvviso, annullando alcune norme per censurare l'inesistenza di altre norme ».

Per la verità — e la questione è stata sollevata anche dall'onorevole Vassalli davanti all'altra Assemblea — non si concepisce come e perchè ad un certo momento la Corte costituzionale annulla una norma non nella sua interezza ma soltanto in parte e la rende applicabile poi a casi che la norma stessa assolutamente non prevedeva e non intendeva regolare.

Sempre dal resoconto sommario della Camera rilevo ancora: « Egli resta infatti convinto » — è sempre l'onorevole Musotto — « della necessità di disciplinare in maniera autonoma la custodia preventiva concernente la fase istruttoria e la carcerazione in pendenza della fase dibattimentale e ritiene che i problemi da più parte sollevati vadano risolti senza ristrutturare le norme transitorie del decreto-legge, bensì modificando il nuovo testo dell'articolo 272 del codice di procedura penale, nel senso di elevare ulteriormente per i reati punibili con l'ergastolo la durata massima della carcerazione preventiva ».

Poi, nella seduta della Camera dei deputati del 16 giugno 1970, nelle dichiarazioni di voto così lo stesso Musotto si esprimeva: « Vorrei rilevare che la sentenza della Corte costituzionale che ha originato il provvedimento è di tipo particolare. In definitiva la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimi due incisi contenuti nell'articolo 272 del codice di procedura penale: " qualora non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio " e " quando si procede con istruzione formale ". In verità, se noi consideriamo le due espressioni, queste non sono in contrasto con la Costituzione; non possono considerarsi in sè illegittime; in fondo noi potremmo benissimo reinserirle nell'articolo 272. Il vero difetto di costituzionalità dell'articolo 272 risiede nel fatto che esso è una disposizione incompleta nel senso che il legislatore aveva definito i limiti della carcerazione preventiva soltanto in relazione alla fase istruttoria e non aveva invece provveduto per la fase dibattimentale. Quindi, la sentenza della Corte costituzionale è di tipo particolare e mira a sollecitare il legislatore a colmare una lacuna attenendosi ad un principio rigoroso espresso dalla nostra Costituzione quando, nell'articolo 13, prescrive... Occorre sottolineare che con questo particolare tipo di sentenza si era determinata una situazione veramente assai strana. La soppressione dell'inciso contenuto nell'articolo 272 del codice di procedura penale, dell'inciso cioè che si riferiva al deposito della sentenza di rinvio a giudizio, avrebbe significato l'automatica assunzione dei limiti temporali ridimensionati — due anni o meno — a rango di termine in ogni caso invalicabile dell'intera vicenda processuale, fino alla sentenza irrevocabile. Ciò avrebbe senza dubbio determinato conseguenze gravissime che il Governo ha chiaramente avvertito intervenendo appunto con lo strumento del decreto-legge per la necessità e l'urgenza di contenere le ripercussioni negative della dichiarazione di incostituzionalità ».

E l'onorevole Giuliano Vassalli, dopo aver rilevato le difficoltà che nascono dalla ovvia necessità di non distaccarsi troppo da un testo governativo che il Parlamento soltanto in linea eventuale è chiamato ad emendare, così poi soggiunge: « Ho ascoltato con grande attenzione e scrupolo molte pertinenti osservazioni del collega Musotto in Commissione e posso comprenderle, ma non è un procedimento nuovo questo della Corte costituzionale: la Corte colpisce i punti limitativi di un determinato istituto contenuti nella disposizione sottoposta a giudizio di costituzionalità. Essa dice: io colpisco questa norma della carcerazione preventiva nella parte in cui stabilisce questi termini soltanto per una delle fasi del procedimento. È chiaro che, così facendo, essa costringe il legislatore ad intervenire ed è chiaro che, così facendo, essa esercita una funzione propulsiva e in modo urgente sul legislatore. È chiaro, potremmo dire, che sostanzialmente si sostituisce all'opera del legislatore, sia pure spronandolo a mettere in essere quest'opera.

Però mi pare che il procedimento non possa essere accettabile in quanto con esso si va ad intaccare una parte della disposizione considerata incostituzionale, che invece nella sua interezza incostituzionale non è ».

Sarebbe meglio, onorevoli colleghi, che anche in questo campo ci trovassimo a legiferare in condizioni diverse, ci trovassimo a legiferare *ex novo* attraverso un progetto che potesse riguardare tutta la materia della carcerazione preventiva e non, ancora una volta, sotto l'impulso di decisioni della Corte costituzionale su punti particolari, su proposizioni, su parti di proposizioni e su parti di articoli.

Credo che i rilievi che ho sollevato trovino conferma in quello che ha formato oggetto di discussione anche nell'altro ramo del Parlamento e trovino giustificazione nella contraddittorietà della decisione della Corte costituzionale.

A pagina 21 l'onorevole Vassalli, dopo aver chiarito la questione del riferimento al principio della presunzione di innocenza e alla questione dei sufficienti indizi di colpevolezza, arriva a questa conclusione: « La Corte costituzionale dunque, sia pure in linea alternativa, sembrava incoraggiare il legislatore a porsi sulla strada di dare importanza, anche ai fini della carcerazione preventiva, al fatto che fosse stata pronunciata

una sentenza di condanna perchè questo appunto significa il riferirsi alle varie fasi del procedimento. Le fasi del procedimento sono evidentemente la fase del giudizio di primo grado e le fasi delle impugnazioni e, siccome non si può pensare che si tenga conto di una sentenza di assoluzione che ha un effetto immediato provocando la scarcerazione dell'imputato, è chiaro che si voleva consentire di usare, per graduare la carcerazione preventiva, lo strumento del limite rappresentato dalla pronuncia di una sentenza di condanna non definitiva.

Di questo passo mi sembra che la Corte costituzionale, in un certo senso, vada contro se stessa e contro altre proposizioni della stessa sentenza n. 64 perchè in molte di quelle proposizioni si collega con la carcerazione preventiva ed i suoi limiti alla presunzione di non colpevolezza. È evidente che tale presunzione, come dice testualmente l'articolo 27 della Costituzione, dura fino al passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna. Quindi la Commissione giustizia ha meditato *funditus* su questo punto e ha preferito distaccarsi completamente da un sistema che tenesse conto dell'intervenuta sentenza di condanna ».

L'articolo 13 della Costituzione sul quale è fondata la decisione della Corte costituzionale contiene qualcosa che deve essere messa in rilievo. Nel progetto di Costituzione che venne presentato dai 75 non esisteva l'ultimo capoverso dell'attuale articolo 13.

Ho sott'occhio il testo. Emerge tra l'altro dai lavori preparatori che il quinto comma (« La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva ») è il risultato di un emendamento proposto in Assemblea dagli onorevoli Murgia, Avanzini e Benvenuto. La Corte costituzionale ritiene che questa dizione della legge si riferisca, per quanto concerne la carcerazione preventiva, a tutto il periodo della durata della carcerazione preventiva sino alla sentenza definitiva e, per meglio dire, fino alla sentenza irrevocabile.

Ritengo che ciò non sia esatto proprio tenuti presenti i lavori preparatori. Infatti l'onorevole Murgia così dava ragione di quell'emendamento: « Non esiste nel codice di procedura penale alcun principio o norma che fissi un limite alla attesa dell'imputato detenuto; la ragione unica e sola della privazione della libertà di un cittadino è quella di una presunzione di colpevolezza ». Il proponente si fondava quindi su elementi che sono agli antipodi di quelli ritenuti ed affermati dalla Corte costituzionale. « Pertanto due sono i casi: o tale presunzione ha a sostegno una prova sicura della responsabilità dell'imputato e in tal caso deve essere rinviato a giudizio senza ritardo » (l'onorevole Murgia perciò si riferiva soltanto alla fase istruttoria che si conclude con la sentenza di rinvio a giudizio) « o tale prova difetta e vi sono soltanto indizi che non assurgono a serietà di prova e in tal caso l'imputato deve essere scarcerato per assoluzione o quanto meno gli deve essere concessa la libertà provvisoria », la quale non è una forma di assoluzione: la libertà provvisoria infatti è legittimata dalla vaghezza degli indizi ed è sancita dalle più grandi costituzioni, da quella degli Stati Uniti a quella inglese.

Pertanto se noi ci rifacciamo ai lavori preparatori di questa norma che è stata applicata in una forma non convincente dalla Corte costituzionale, troviamo che era intendimento dei proponenti — intendimento che appare appunto attraverso gli elementi per i quali si è dato ragione dell'emendamento stesso — che questa dizione si riferisse soltanto ed esclusivamente al periodo istruttorio sino alla sentenza di rinvio a giudizio, fino al giudizio di prima istanza. Che sia così appare chiaro non dalle mie parole, ma dal risultato di una certa indagine da me svolta. Tale indagine tra l'altro mi ha condotto alla constatazione che in nessuna costituzione vi è una dizione del genere, fatta eccezione per la Costituzione ellenica, vedi caso, del 14 novembre 1968...

Z U C C A L À . Dobbiamo prendere esempio dalla Costituzione ellenica?

B I S A N T I S . Non sono io che la porto ad esempio: anzi io voglio dire che si tratta di una dizione che non mi convince gran che, e che il progetto della nostra Costituzione repubblicana non conteneva e che poi fu aggiunta per i motivi che ho spiegato.

Voglio dire che tale dizione non si trova in nessun'altra costituzione al di fuori di quella ellenica: sono andato a guardare anche il codice penale russo nel quale è prevista la carcerazione preventiva: ma, ripeto, una norma che sancisca questo principio l'ho trovata soltanto nella Costituzione ellenica, che non penso sia proprio da me portata ad esempio.

Z U C C A L À . Almeno hanno questo merito i colonnelli!

B I S A N T I S . Leggo appunto l'articolo 9: « La libertà personale è inviolabile; nessuno può essere perseguitato, arrestato, imprigionato e comunque posto in restrizione se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge ». All'articolo 10 si legge: « Fatta eccezione per i casi di flagranza, nessuno può essere arrestato o imprigionato senza mandato giudiziario circostanziato »; ed ecco qui quella tale motivazione che la Corte costituzionale ha tirato fuori come se non esistesse un articolo 111 della stessa Costituzione il quale stabilisce che ogni provvedimento dell'autorità giudiziaria deve essere motivato e così anche l'ordine di cattura deve avere una sua sufficiente motivazione: altrimenti con impugnativa alla Corte di cassazione viene annullato. (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*). Al numero 4 dell'articolo 10 è sancito che « la legge stabilisce il limite massimo di detenzione preventiva che non può superare un anno per i reati più gravi e sei mesi per i reati meno gravi; in casi del tutto eccezionali questi limiti massimi possono essere prorogati rispettivamente di sei mesi, di tre mesi e in seguito a deliberazione del competente Consiglio di magistratura ». Quindi i greci sono stati più liberali di tutti, anche di noi.

Ho voluto riguardare uno dei primi commenti che si devono a Luigi Bianchi D'Espinosa, il quale dopo aver ricordato i precedenti, in quanto questo principio lo troviamo nella *Magna Charta* inglese . . .

Z U C C A L A' . Quale principio?

B I S A N T I S . Il principio della inviolabilità della persona, della salvaguardia eccetera. Dunque, ad un certo punto, « nella esasperante e inevitabile lentezza della procedura conseguente alla inadeguatezza dei mezzi posti a disposizione degli organi giudiziari per il disbrigo delle loro funzioni, diventa indispensabile un largo uso della libertà provvisoria anche per evitare che l'imputato venga tradotto in giudizio dopo aver già scontato una pena superiore a quella che gli verrà inflitta... In tali condizioni assume particolare importanza l'istituto del termine massimo di detenzione preventiva. Subito dopo la caduta del fascismo un preciso ordine del giorno della Lega italiana dei diritti dell'uomo impostava in termini perentori l'esigenza di ristabilire questo istituto che il codice del 1931 aveva escluso. L'ordine del giorno fu accolto dal Guardasigilli di allora come base di studio e dopo qualche mese uscì un decreto legislativo che stabiliva che doveva essere concessa la libertà provvisoria agli imputati nelle liti di competenza del tribunale dopo sei mesi di carcerazione preventiva, e dopo otto mesi di carcerazione preventiva per gli imputati dei delitti di competenza della Corte d'assise, se nel frattempo non era intervenuta sentenza di rinvio a giudizio. La scarcerazione per decorso del termine deve essere esclusa per i delitti di omicidio, estorsione, sequestro di persona e per i delitti contro la personalità dello Stato, nonchè per gli imputati che in base ai loro precedenti il legislatore considera pericoloso rimettere in circolazione.

Ora la Costituzione rende obbligatorio per il legislatore l'istituto del termine massimo di detenzione preventiva, e siccome la norma è posta in maniera assoluta senza prevedere l'esclusione di determinate categorie di reati o di imputati nè autorizza ad escludere dal computo la carcerazione preventiva, non di rado, a causa . . . è da ritenere che il legislatore in sede di revisione dei codici penali, resa indispensabile per l'attuazione di questo articolo e in particolare delle norme del comma terzo in materia di misure provvisorie di polizia, debba fissare una scala di termini massimi per tutti i reati e per tutte le categorie di imputati e comprendere nel

periodo di carcerazione preventiva tutto il tempo che l'imputato trascorre in stato di detenzione prima del dibattimento ». Quindi non soltanto nei lavori preparatori ma nei primi commenti è apparsa questa interpretazione della norma contenuta nel quinto comma dell'articolo 13 della Costituzione. E che sia stato così lo rileviamo dando uno sguardo a tutto quello che ha formato oggetto di studi e di esame in questo periodo, che va dal 1950 in poi. Per esempio il famoso progetto Carnelutti, dopo aver previsto determinate misure di coercizione, all'articolo 105 così detta: « Le misure previste dagli articoli 98 e seguenti debbono cessare se entro due anni dal giorno nel quale sono state eseguite l'imputato non è stato condannato a pena detentiva superiore alla loro effettiva durata. Qualora la scadenza della pena detentiva inflitta dal giudice di primo grado avvenga quando il procedimento di cognizione non sia esaurito, allora l'imputato deve essere liberato ». Quindi anche il progetto Carnelutti del 1962, se non vado errato, faceva riferimento a questa prima fase del processo. Inoltre in tutti i convegni giuridici sui criteri direttivi per una riforma del processo penale, discussioni e proposte fecero sempre riferimento a questo periodo. Ricordo proprio che nel congresso promosso dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, che si svolse nel 1965, l'intervento del professor Pisapia si concluse in tali sensi. I lavori portarono all'approvazione di proposte urgenti per una riforma della disciplina concernente la libertà personale nel processo penale: da una parte l'onorevole Leone concordava per quanto riguardava la libertà personale con quanto aveva proposto il professor Pisapia, mentre quest'ultimo, nel concludere, su questo punto, così affermava: « Le innovazioni precedentemente proposte comportano necessariamente la modifica dell'articolo 272 del codice di procedura penale che potrebbe essere così semplificato: quando si procede con l'istruzione formale l'imputato deve essere scarcerato qualora non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio e la custodia preventiva abbia oltrepassato un anno, sei mesi, tre mesi, eccetera. Con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati all'articolo 282: se lo imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o vuol darsi alla fuga il giudice emette di nuovo mandato di cattura; contro l'imputato scarcerato per decorrenza di termini non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto ».

In sostanza tutto quanto è avvenuto in una più recente elaborazione dottrinaria porta alla conclusione che il riferimento contenuto nell'articolo 272, modificato in base alla legge del 1955, dovrebbe essere relativo alla fase istruttoria. La Corte costituzionale invece è andata oltre pronunciandosi per un annullamento — che non convince — di una parte della disposizione che formava un tutt'uno armonico riguardante semplicemente la fase istruttoria.

Si aggiunga poi a questo la famosa questione della presunzione di innocenza dell'imputato per la quale l'imputato non può stare a lungo in detenzione preventiva, perchè la presunzione di innocenza altrimenti verrebbe ad essere frustrata dalla lunga permanenza in carcere in attesa della definizione del giudizio di secondo ed eventualmente di terzo grado.

A questo proposito D'Espinosa scrive: « Noi riteniamo che sia inesatto parlare di presunzione di innocenza nel senso proprio della parola, perchè la dizione della Costituzione ha riferimento soltanto al trattamento dell'imputato ancora non condannato con sentenza definitiva, il quale deve avere il trattamento completamente diverso dal condannato ad una qualsiasi pena con sentenza irrevocabile passata in giudicato. Noi riteniamo che sia inesatto parlare di presunzione di innocenza nel senso proprio della parola, perchè una simile interpretazione darebbe luogo a varie assurdità; non solo, ma si avrebbe la conseguenza veramente incoerente di aggravare nel fatto il rigore a carico degli imputati perchè, generalizzando la presunzione di innocenza, si renderebbe inapplicabile il principio che fa obbligo al magistrato di revocare il mandato di cattura tut-

te le volte che vengano meno sufficienti indizi di colpevolezza ».

Questa è la tesi sostenuta anche dall'onorevole Vassalli nell'altro ramo del Parlamento nella discussione svoltasi il 10 giugno. Perciò tutte le volte che ci sia una ragionevole presunzione di innocenza dell'imputato bisogna seguire questo comportamento ma, poichè il secondo comma dell'articolo 27 si applica fino alla condanna definitiva, si creerebbe la mostruosità giuridica di una presunzione di errore a carico di tutte le sentenze di primo e anche secondo grado, qualora queste ultime non siano passate in giudicato.

Riteniamo perciò che la disposizione non debba essere interpretata oltre il suo significato letterale che si limita ad escludere la contraria presunzione di colpevolezza e ciò è oltretutto anche perfettamente logico perchè fa coincidere la verità ufficiale con la verità reale. L'imputato fino alla sentenza definitiva è un uomo di cui non si sa ancora se sia colpevole o sia innocente. Non sembra che così interpretata la disposizione venga a veder ridotta la sua portata pratica a tutela dei diritti dell'imputato: egli è una persona umana con tutta la sua dignità che nel nostro ordinamento costituzionale è connessa a questa qualifica fino a che non si sa se sia colpevole. Ha quindi diritto ad essere trattato come se fosse innocente e quindi, anche ove l'esistenza di indizi a suo carico renda necessaria per ragioni di sicurezza sociale la custodia preventiva, questa dovrà avere realmente il carattere di pura e semplice custodia, escluso ogni aspetto intenzionalmente afflittivo della pena stessa.

E questo è il concetto che ha animato secondo me il costituente, quando elaborò la norma di cui ho discusso.

Diritto ad un giudizio in un termine ragionevole. Il riferimento è fatto anche nella relazione che accompagna il disegno di legge del Governo ed ha formato oggetto di accenni per la discussione che si è svolta nell'altro ramo del Parlamento; tra l'altro ha formato oggetto della relazione del collega, senatore Zuccalà, al disegno di legge che contiene le norme di delega legislativa per quanto concerne la riforma del codice di procedura penale.

Anche qui, se noi andiamo a riguardare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e poi ci soffermiamo su quanto ci riguarda da vicino, non possiamo trarre conclusioni assolute e assiomatiche perchè qui è detto che « ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo primo del presente articolo deve essere tradotta al più presto davanti ad un giudice » — quindi anche qui si riferisce al periodo che precede la fase dibattimentale di prima istanza — « o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie ed ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria »; sono tutti argomenti che confortano la mia convinzione: tutto quello che è stato stabilito ha cioè riferimento alla fase istruttoria e non alle fasi successive, nelle quali occorrerà — come è stabilito nel decreto-legge — fissare anche un certo termine. Ma credo che inconvenienti seri noi andremo ad incontrare, se ci rifacciamo anche a quello che diceva l'onorevole Cattanei, presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, che non è cioè assolutamente possibile che alcuni processi di un certo tipo e di un certo stampo si esauriscano in tutte le fasi (primo e secondo grado e poi giudizio di cassazione ed eventuali rinvii per cassazione di sentenza di appello) nel lasso di tempo che si aggira attorno ad un decennio.

Ma per quanto riguarda quest'argomento della ragionevolezza del tempo, il criterio da adottare è molto elastico; si fa riferimento ad alcuni parametri quali la natura del reato ascritto all'imputato, la misura della pena edittale e la misura della pena presumibilmente applicabile, la personalità dell'imputato, la condotta processuale dell'imputato, le difficoltà dell'istruttoria e certi criteri di proporzionalità che hanno una certa relatività. Io mi sono soffermato su alcune decisioni che in materia ha adottato la Corte europea dei diritti dell'uomo la quale, per quanto concerne proprio questa durata ragionevole del periodo di tempo entro il qua-

le l'imputato deve essere giudicato, non ha criteri fissi, assoluti, ma in sostanza fa riferimento a situazioni che caso per caso denotano là dove bisogna adottare una limitazione oppure bisogna consentire un più lungo lasso di tempo per esigenze che i procedimenti penali stessi richiedono e consigliano.

In una sentenza del 10 novembre 1969 (libertà personale dell'imputato; Convenzione europea dei diritti dell'uomo; custodia preventiva; ragionevolezza della sua durata; criteri giuridici) così si motiva: la ragionevole misura del periodo di tempo entro il quale, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ogni imputato che si trovi in stato di carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicato o provvisoriamente liberato, non corrisponde ad un termine fisso o rapportabile alla gravità del reato ascritto, e deve essere valutata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla base dei motivi indicati nelle decisioni adottate dai giudici nel corso del processo in esame, sulle domande di liberazione e sui fatti non controversi indicati.

Il perdurare dei sospetti di colpevolezza dell'imputato rappresenta una *condicio sine qua non* della regolarità della carcerazione preventiva, ma non basta a giustificare la durata oltre un limite ragionevole.

La carcerazione preventiva costituisce una grave deroga ai principi di libertà personale e di presunzione di innocenza. Sussiste violazione dell'articolo 5 della Convenzione europea nel caso di un imputato di usura, truffa e altri reati analoghi, tenuto in stato di carcerazione preventiva dal 25 agosto 1961 al 26 agosto 1963, sulla base del pericolo che egli commettesse altri reati e del pericolo che egli si desse alla fuga, sebbene il primo timore fosse divenuto ingiustificato da quando, prima dell'arresto, aveva abbandonato la professione di usuraio per divenire aviatore e il pericolo di fuga, da valutarsi non soltanto sulla base della semplice opportunità che il soggetto abbia di recarsi all'estero ma da un insieme di circostanze tra le quali sono comprese l'entità della pena prevista, la sua particolare intolleranza per la detenzione, la mancanza di legami col paese di origine, le quali gli consentono di considerare il rischio della latitanza come un male minore rispetto alla detenzione, era venuto meno fino dal 6 dicembre 1961, giorno in cui l'imputato aveva offerto la cauzione poi prescritta dai giudici austriaci.

È della stessa data 10 novembre altra decisione, dove si legge: « Non sussiste violazione dell'articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel caso di imputato di reati che comportino un'istruttoria eccezionalmente complessa, il quale sia stato tenuto in stato di carcerazione preventiva in base al pericolo che egli commettesse altri reati analoghi per il periodo dal 15 maggio all'8 luglio 1965. Il principio di uguaglianza dei mezzi di difesa compreso nella nozione dell'equità non si applica alle domande di libertà provvisoria ».

La sentenza 4 maggio del 1970 della Corte costituzionale ha sollevato numerosi problemi giuridici e politici, problemi la cui soluzione comporta delle gravi responsabilità che il Governo con immediatezza e la Magistratura tra difficoltà di ogni genere hanno assunto. Spetta ora al Parlamento, che dovrà ritornare fra l'altro anche sulla delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale, di prendere le importanti decisioni che la situazione attentamente valutata richiede con urgenza. La Camera, modificando il decreto-legge del 1° maggio 1970, ha assunto la sua parte di responsabilità e altrettanto, sono certo, farà il Senato della Repubblica consapevole dei doveri che comportano le esigenze di giustizia profondamente democratiche e di sicurezza sociale, da attuarsi senza sacrificare i diritti di libertà e di dignità dei cittadini. L'augurio che io rivolgo è che al più presto, dopo le appassionate fatiche della Commissione di giustizia del Senato, anche il disegno di legge che concerne la delega legislativa per quanto riguarda la riforma del codice di procedura penale, possa trovare la sua piena approvazione per dare corso immediatamente a questa riforma che è attesa da tutto il popolo italiano. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Lisi. Ne ha facoltà.

L I S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo nel tentativo di riportare nei limiti di un'esatta discussione il contenuto del decreto-legge sottoposto alla nostra ratifica. In sostanza noi abbiamo l'articolo 13 della Costituzione che, secondo la Corte costituzionale, si ritiene violato dall'articolo 272 del codice di procedura penale. Fare la propria indagine su che cosa volevano dire i costituenti nel primo progetto redatto dai 75, su che cosa si dice in Europa per motivi analoghi, potrà essere utile sotto il profilo del diritto comparato, ma non sfugge mai all'indagine questo motivo determinante: che cosa dice l'articolo 13 della Costituzione? « La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva ». Tutti i riferimenti fatti a pur grandi luminari o maestri o presunti tali, secondo i quali, in virtù delle citazioni fatte dal collega che mi ha preceduto, si dovrà interpretare o si dovrà fare una legge solo limitatamente al periodo istruttorio sono inutili se ci si rifà ad un'interpretazione letterale, oltre che logica, dell'articolo 13.

La legge, che stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva, non si limita alla fase istruttoria perchè la carcerazione, finchè non vi sia il passato in giudicato della condanna, è sempre preventiva, tant'è vero che è possibile (capita a chi fa questo mestiere; taluno lo definisce missione, ma ormai per me è diventata un mestiere l'attività dell'avvocato) che un imputato sia rinviato a giudizio, in stato di detenzione, venga condannato in primo grado e poi prosciolto in secondo grado.

Ebbene, tutto il carcere che ha subìto lo ha scontato in virtù di una carcerazione preventiva; quindi anche nel periodo della fase dibattimentale la carcerazione, se non c'è una sentenza passata in giudicato, è preventiva, tanto che si prevede da un'altra norma del codice di procedura penale che si deve computare il periodo sofferto in carcerazione preventiva quando il giudice con sentenza passata in giudicato commina una determinata pena.

Basterebbe solo questo riferimento del nostro codice per escludere che con la carcerazione preventiva il costituente (a parte che si sarebbe sbagliato) abbia potuto riferirsi solo al periodo istruttorio. Lo dice chiaramente, d'altra parte, la stessa Cassazione; non è che lo diciamo noi con la sola nostra interpretazione: l'ha già detto la Cassazione molto tempo fa, addirittura in una sentenza del 1952.

Dice la Cassazione: l'articolo 13 della Costituzione demanda alla legge di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva e richiede esplicitamente per la sua applicazione precise statuizioni legislative, in attesa delle quali continuano ad avere vigore le leggi esistenti. La scarcerazione per decorrenza di termine massimo di custodia preventiva è istituto puramente istruttorio, con riferimento all'articolo 272, che è stato dichiarato viziato di illegittimità costituzionale; perchè questo è il motivo di illegittimità costituzionale: che l'articolo 272 si riferiva solo al periodo istruttorio. E una sentenza della Corte costituzionale ha ribadito questo principio chiaro, che d'altra parte è stato indicato anche dai giudici del Supremo collegio quando hanno detto: qui c'è una carenza di legge, noi non possiamo estendere questo principio che è previsto dall'articolo 272 (così come è formulato il vigente codice di procedura penale) per la carcerazione preventiva, non possiamo estenderlo, come voi difensori chiedete, anche al dibattimento. È istituto che non ha alcuna influenza sugli stati del procedimento successivi alla chiusura dell'istruttoria.

L'imputato scarcerato durante l'istruzione per decorrenza del termine conserva pertanto in relazione alle stesse imputazioni il diritto allo stato di libertà. Con la sentenza di rinvio a giudizio diventa invece legittimo emettere un nuovo provvedimento di cattura.

È contro questa interpretazione ortodossa, per come era formulato l'articolo 272, che un cittadino ha stimolato questa sentenza della Corte costituzionale. Quindi non comprendo tutto quell'allarme che è venuto fuori da parte di giornali a proposito del pericolo di rimessione in circolazione di mafiosi condannati a notevoli pene con sentenza non ancora passata in giudicato. Infatti, se veramente questa preoccupazione dovesse

essere giustificata, non è la Corte costituzionale che deve essere sensibile ad essa, dovendo limitarsi ad accertare il vizio di incostituzionalità.

Siamo noi legislatori che diciamo: va bene, siccome dobbiamo evitare di rimettere in circolazione gente che è stata condannata, con allarme delle popolazioni, e tutte quelle belle cose che si leggono sui giornali, allora stabiliamo e poniamo periodi di carcerazione preventiva che non possano superare i 35, i 40 anni; è una cosa su cui la Corte costituzionale non può dire niente perchè siamo noi legislatori a stabilire la durata della carcerazione preventiva.

Ridotta a questo punto, a questo schema essenziale la nostra legge, io penso che la sentenza della Corte costituzionale non imponga altro che una riflessione: che forse noi legislatori ed il Governo abbiamo tardato troppo a dare attuazione a questo articolo 13 della Costituzione.

La Corte costituzionale, del resto, esiste anche per questo: per stimolare, raccogliendo o respingendo eccezioni di illegittimità costituzionale, anche il potere esecutivo ed il potere legislativo ad introdurre nuove norme che si adeguino al precetto costituzionale. Quindi, quando dopo si parla dello allarme dei magistrati, io non lo capisco, poichè comprendo che si allarmino come cittadini, ma i magistrati in quanto tali non possono allarmarsi per una sentenza della Corte costituzionale o per una nostra legge: questo mi sembra proprio enorme, anche se vi sono di questi casi. I magistrati si devono mettere in testa di applicare la legge, sono loro i primi che la devono applicare e non debbono eluderla, come talvolta purtroppo si fa in relazione ad un'altra violazione del precetto costituzionale, denunciata già dalla Corte costituzionale, che si è cercato di sanare con la legge del 5 dicembre scorso; intendo riferirmi al precetto della Carta costituzionale contenuto nell'articolo 24 in cui si dice che la difesa del cittadino è un diritto sacro ed inviolabile.

Ora noi assistiamo, purtroppo, a delle palesi violazioni di questa norma, di fatto. Per riparare a questa illegittimità costituzionale del nostro vigente regolamento giuridico abbiamo imposto l'assistenza della difesa in ogni stato e grado del procedimento sin dall'inizio; ma dopo riserviamo al pubblico ministero, alla cosiddetta pubblica accusa, in casi particolarmente gravi, la facoltà di omettere di comunicare i verbali di interrogatorio al difensore anche a distanza di molti giorni. Io penso a certe definizioni del pubblico ministero che ho letto quando mi trovavo ancora sui banchi di scuola e che ho studiato nei primi due anni di università e credo che non siano più da accettarsi. Ricordo che il Manzini diceva che il pubblico ministero non è colui che aggredisce l'imputato, ma è il difensore della legge in quanto tale. Bel difensore della legge! Guardiamo al caso Luttazzi il quale si vede arrestato e non sa niente; il difensore non può intervenire; dopo 30 giorni, senza che vi sia stato un altro atto di qualunque istruttoria, passata l'istruttoria informale, viene scarcerato per mancanza di indizi e il signor pubblico ministero non ha il dovere neppure di chiedere scusa a nessuno perchè ha la cosiddetta immunità di giudice. Io non so che cosa noi dovremmo dire sotto l'aspetto di una valutazione di questo giudice. Ma è veramente di fronte a queste cose che resta sconcertata la pubblica opinione.

## Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(*Segue* L I S I ). Vi è perciò l'esigenza di un processo penale più rapido; processo penale che oggi purtroppo delle volte va troppo per le lunghe per colpa dei magistrati, degli avvocati. Ebbene, dobbiamo adeguarci. I magistrati proprio temono che le conseguenze negative di una legge che noi approviamo e che loro debbono rispettare — questo sia ben chiaro — siano quelle di riportare in libertà degli individui i quali forse poi verranno condannati. Non si tratta di presunzione di innocenza; è inutile fare riferimento a

queste teorie; qui abbiamo un precetto costituzionale e una legge da approvare: dobbiamo limitare entro certi termini la carcerazione preventiva. Questo limite sarà di una durata tale che sia compatibile con le nostre preoccupazioni e soprattutto compatibile con la necessità di tutela della libertà di ogni cittadino, perchè non vi sono casi di preoccupazione per qualcuno che viene scarcerato anche se dopo verrà condannato — in fondo l'articolo 272 conserva la sua validità — che possano far venir meno non solo il rispetto che noi dobbiamo alle indicazioni che ci ha dato la sentenza della Corte costituzionale, ma la nostra sensibilità nei confronti della libertà del cittadino che troppo spesso viene soffocata in questi casi, e proprio nei casi in cui l'imputato è più debole ed economicamente meno provveduto. Se veramente abbiamo di queste preoccupazioni, possiamo allungare — ma penso che nessuno voglia fare una cosa del genere — la durata del carcere preventivo; e la Corte costituzionale in proposito non può dire nulla: siamo noi che dobbiamo decidere. Ma che la durata del carcere preventivo debba essere prevista anche per il periodo del dibattimento non vi è dubbio. Vi saranno delle conseguenze negative. Tutti quanti noi dobbiamo impegnarci a che il processo penale sia più rapido, a cominciare dai giudici, rispettando i termini che vi sono ancora adesso perchè nessuna legge prevede che una sentenza debba essere depositata dopo tre, quattro, cinque mesi soltanto per consentire al magistrato di fare quelle specie di poemi, di poesie che dopo devono servire per quella valutazione necessaria per farlo promuovere o meno (a parte il fatto che, a quanto mi risulta, quelle sentenze poi non le legge nessuno del Consiglio superiore della magistratura).

Configurata in questi termini la questione, io penso che gli allarmi del mio collega non siano giustificati. Io penso che giustamente — e comunque è un organismo che non vi ha nuociuto — la Corte costituzionale ha detto che l'articolo 272 concreta una norma di illegittimità costituzione. Noi siamo chiamati a sanare questa illegittimità che esiste perchè, quando la Carta costituzionale dice che la legge determina il periodo di custodia preventiva, non ci si può limitare a considerare l'istruttoria formale o sommaria: si deve aggiungere tutta la custodia preventiva e noi lo prevederemo stabilendo, secondo la nostra sensibilità di legislatori, determinati limiti di tempo. Avremo così risolto un problema la cui esistenza non può essere da noi ignorata e andremo a fare una legge che non consentirà — come hanno consentito le interpretazioni dell'articolo 24 della Costituzione circa la legge che abbiamo fatto sui diritti della difesa — che si concedano al magistrato criteri di interpretazione che spesso diventano arbitrari.

Si tratta di una legge che tassativamente prevede dei casi e delle durate che tutti dobbiamo rispettare; è una legge che onora la nostra sensibilità e la nostra tradizione giuridica ed essa in seguito sarà armonizzata e completata dal codice di procedura penale. Penso pertanto che dobbiamo approvare la legge al nostro esame.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è pacifico che la custodia preventiva costituisce una misura coattiva che si concretizza in una provvisoria limitazione della libertà personale dell'imputato.

Circa la natura giuridica del predetto istituto, varie sono le tesi dottrinarie: mentre alcuni ritengono che la custodia preventiva sia un mezzo di coercizione imposto da necessità di carattere processuale (cito ad esempio il Manzini, il Massari e Guglielmo Sabatini), altri la configurano come misura cautelare (De Marsico, De Luca). In ordine allo scopo, vi è chi assume che la custodia preventiva sia misura diretta ad assicurare la presenza dell'imputato nel processo (Manzini), chi invece la ritiene misura stabilita al fine di assicurare la pratica attuazione dell'esecuzione (Carnelutti, De Luca), chi ancora sostiene trattarsi di misura preventiva di difesa sociale, di misura di sicurezza preordinata al fine di evitare la perpetrazione di ulteriori reati da parte del prevenuto

(Novelli) e chi infine la considera quale strumento idoneo a conseguire una molteplicità di scopi (richiamo, al riguardo, la dottrina francese).

Sta di fatto che i due problemi della natura giuridica e dello scopo della custodia preventiva sono correlativi e la soluzione di uno di essi non può dipendere che dalla soluzione dell'altro.

Devesi certamente escludere che nel nostro sistema processuale sia da attribuire alla custodia preventiva prevalente funzione di prevenzione per la difesa sociale, perchè tale tesi, postulando l'equiparazione dell'imputato al reo, contrasta profondamente con i princìpi solennemente proclamati dalla Costituzione che, all'articolo 27, considera per converso l'imputato non colpevole sino alla condanna definitiva.

Parimenti non si può ritenere la custodia preventiva come destinata a soddisfare esclusivamente mere esigenze processuali. La restrizione della libertà personale, ad essa conseguente, verrebbe a rappresentare un mezzo sproporzionato rispetto allo scopo di carattere prettamente sussidiario che si vorrebbe conseguire, cioè allo scopo di assicurare la disponibilità dell'imputato al processo.

La custodia preventiva, invece, è un mezzo di tutela, un istituto avente fine specifico di garanzia, una misura cautelare assimilabile alle misure cautelari del processo civile perchè, come queste, essa presenta le stesse caratteristiche che si concretizzano nei seguenti tipici connotati: *a*) la strumentalità o sussidiarietà in quanto tende a preparare e a rendere possibile l'esecuzione della pena; *b*) l'ipoteticità, atteso che è diretta ad assicurare l'efficacia e l'utilità della sentenza definitiva; *c*) la provvisorietà in quanto è destinata a venir meno per i casi di sentenza di proscioglimento (articolo 479, comma quinto, del codice di procedura penale) oppure di sentenza di condanna che dichiari completamente scontata la pena per effetto della custodia preventiva (articolo 275, ultimo comma, dello stesso codice) o in seguito alla conversione della custodia preventiva nella pena, conseguente alla sentenza irrevocabile di condanna (articolo 137 del codice penale).

Per vero la carcerazione preventiva rappresenta uno degli aspetti più enigmatici del processo penale; essa si concretizza in una sofferenza certa per un delitto eventuale; generalmente si risolve in una anticipazione degli effetti della condanna, ma a volte suona mera e grave ingiustizia per chi, dopo un periodo più o meno lungo di carcerazione, venga riconosciuto innocente. Di certo è proprio l'istituto della custodia preventiva che lascia seriamente dubitare circa la costituzionalizzazione del principio della « presunzione di innocenza » che alcuni ritengono essere stato consacrato nell'articolo 27 della nostra Carta fondamentale. Tale principio trova specifico riferimento nella « Dichiarazione dei diritti dell'uomo », ma non può dirsi che esso abbia chiaro riscontro nella norma di cui al citato articolo 27 della Costituzione repubblicana, che si limita soltanto a dettare che « l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva », sancendo così il principio della « non colpevolezza » che sembra cosa diversa dalla « presunzione di innocenza ».

La norma dell'articolo 13 della Costituzione, che, pur tutelando l'inviolabilità della libertà personale, prevede la carcerazione preventiva entro determinati limiti massimi, contrasta certamente con la « presunzione di innocenza », perchè a lume di tale principio non è concepibile in danno di un innocente la privazione della sua libertà personale in via provvisoria, come misura cautelare, prima di una sentenza definitiva di condanna. Il costituente, con l'articolo 13, ultimo comma, della Carta fondamentale, si è preoccupato di raggiungere un ragionevole compromesso tra le esigenze della libertà individuale e quelle, non certamente meno rilevanti, della difesa sociale ed all'uopo ha sancito che la legge debba stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva. Trattasi, come è ovvio, di determinare non un solo identico limite per tutti i delitti, bensì i limiti certi, perchè gli accertamenti da espletare, le garanzie dei diritti della difesa e la peculiarità dei singoli reati, e particolarmente dei reati più gravi, consigliano ed anzi impongono una differenziazione ed

una gradualità circa i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Il legislatore aveva già avvertito il vizio di illegittimità costituzionale riscontrabile nell'articolo 272 del codice di procedura penale a causa della mancata previsione in detta norma dei predetti termini massimi. Già col decreto-legge del 10 agosto 1944, numero 194, erano stati preveduti termini di custodia preventiva per i soli casi autorizzanti il mandato di cattura facoltativo; ed era stato stabilito che, decorsi detti termini senza la pronunzia della sentenza di rinvio a giudizio, l'imputato si sarebbe dovuto scarcerare. Detto decreto, che in principio era da ritenersi *lex temporaria* e che successivamente era stato integrato e modificato in parte dal decreto 10 maggio 1945, n. 266, venne prorogato *sine die* dal decreto 26 ottobre 1947, n. 1252. Ma le norme contenute nei predetti provvedimenti legislativi non si sarebbero potute ritenere sufficienti a tradurre in legge ordinaria la regola di cui all'articolo 13 della Costituzione, perchè disciplinavano soltanto un lato del problema e cioè i soli casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sicchè, con la legge 18 giugno 1955, n. 517, furono apportate radicali modificazioni all'articolo 272 del codice di procedura penale nel senso che, conformemente al criterio costituzionale che vuole limitata ad un massimo predeterminato la durata della carcerazione preventiva senza distinzione alcuna, furono fissati i termini della custodia preventiva entro i quali la istruzione formale, in relazione alla gravità dei delitti e quindi alla presunta maggiore o minore complessità delle indagini, sia per i casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo che per quelli nei quali è obbligatorio, si sarebbe dovuta chiudere, stabilendosi che, oltrepassati detti termini senza la chiusura dell'istruzione, l'imputato si sarebbe dovuto scarcerare.

A distanza di 15 anni però, pur essendo stato più volte e ripetutamente segnalato in dottrina e in giurisprudenza che con la richiamata legge n. 517 del 1955 non era stato prestato pieno ossequio alla norma dettata dall'ultimo comma dell'articolo 13 della Carta costituzionale, si è costretti a riesaminare e a rielaborare i problemi inerenti alla custodia preventiva. Tale esigenza è apparsa di notevole importanza e necessitante una improrogabile soluzione nella immediatezza della pronunzia n. 64 del 1970 della Corte costituzionale.

Il Governo, che già con il disegno di legge relativo alla delega legislativa per la riforma del codice di procedura penale, tuttora in corso di esame dinanzi a questa Assemblea, aveva ritenuto che il problema della detenzione preventiva dovesse essere valutato e disciplinato alla luce di nuove indicazioni per il processo penale e nel rispetto dei princìpi della Costituzione, è arrivato ancora una volta in ritardo e ha dovuto subire l'impulso, o meglio la sollecitazione della Corte costituzionale. La determinazione della durata della custodia preventiva non si sarebbe potuta limitare alla fase istruttoria ma si sarebbe dovuta estendere anche alla fase del giudizio e in tutti i suoi gradi. Conseguentemente, ancora una volta si è dovuto ricorrere all'articolo 77 della Costituzione e cioè all'espediente di un nuovo decreto-legge per sanare il vuoto legislativo aperto dalla pronunzia costituzionale, di un provvedimento provvisorio con forza di legge.

Ma il nuovo provvedimento governativo, approntato frettolosamente e *in extremis*, presenta non poche lacune e imperfezioni.

Prima di esaminare brevemente il merito del decreto-legge, non può, però, omettersi di rilevare che la sentenza n. 64 del 1970 della Corte costituzionale ha confermato la irrinunciabilità dell'istituto della custodia preventiva e ne ha ribadito la legittimità costituzionale anche per esigenze meramente cautelari. Conseguentemente cadono nel nulla tutte le eccezioni di incostituzionalità sollevate da più parti in ordine alle norme del codice di procedura penale relative ai mandati di cattura facoltativi o obbligatori, sicchè, almeno per questa parte, il codice Rocco viene accreditato di piena legittimità e, quindi, viene assolto dalla gratuita accusa di liberticidio.

Dopo di che, venendo ad esaminare rapidamente il merito del decreto-legge del quale si chiede la conversione in legge, è certamente da apprezzare che con esso i ter-

mini massimi della carcerazione preventiva, finora stabiliti per la sola fase istruttoria, siano estesi a tutta la fase del giudizio nei suoi vari gradi.

È parimenti da condividere il criterio per il quale, ai fini di disporre i limiti massimi di custodia preventiva, si sia tenuto conto più della peculiarità e gravità del reato commesso che delle esigenze del processo.

Ma il decreto-legge dà luogo a gravi perplessità per alcune sue imperfezioni e incompletezze.

È da rilevare, innanzitutto, che in sede di conversione si è reso necessario adottare notevoli modificazioni a tutti gli articoli dell'originario testo, ad eccezione dell'ultimo articolo che prevede soltanto l'entrata in vigore del provvedimento. Dette modificazioni conseguenti ad emendamenti suggeriti dalla Camera dei deputati inducono a considerazioni di rilevante importanza circa i rapporti tra decreto-legge e legge di conversione.

È risaputo che alcuni giuristi sostengono l'inammissibilità degli emendamenti in sede di conversione o, meglio, l'impossibilità di una vera e propria conversione con emendamenti avente efficacia *ex tunc*. Per costoro oggetto di conversione è l'atto e non le disposizioni dell'atto; conseguentemente l'atto e cioè il decreto-legge o viene convertito *sic et simpliciter* in tutte le sue disposizioni, o non è convertito.

Allorquando il Parlamento converte solo una parte dell'atto e modifica alcune disposizioni di esso, non converte il decreto-legge, ma si avvale in effetti dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione e cioè regola con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge non convertito.

Per altri, invece, la conversione con emendamenti è una vera, propria e semplice conversione e, non mutando l'oggetto o il senso del decreto convertito, ha efficacia retroattiva.

Le due opinioni, diametralmente opposte, sono validamente sostenute in dottrina, onde, secondo alcuni, gli emendamenti in sede di conversione hanno efficacia *ex nunc* e, secondo altri, producono effetti *ex tunc*.

Molti giuristi, di fronte al dubbio, suggeriscono che il Parlamento, ove proceda a conversione con emendamenti o modificazioni, precisi nel provvedimento di conversione la portata retroattiva o meno degli emendamenti introdotti.

Forse al fine di dirimere qualsiasi equivoco si rende necessaria una legge generale ed interpretativa che regoli il punto controverso. Ma ciò è auspicabile *de iure condendo*; allo stato e nel nostro caso, specie per quanto concerne il secondo comma modificato dell'articolo 3, sorgono gravi perplessità. L'originario testo del decreto-legge prevede, infatti, che in ogni caso la durata complessiva della custodia preventiva non può superare di più della metà i termini di durata di cui al penultimo comma dell'articolo 272 e cioè un massimo di sei anni per i delitti più gravi, per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a vent'anni o la pena dell'ergastolo.

Il testo modificato dalla Camera dei deputati in sede di conversione, invece, per determinati delitti e cioè per quelli contemplati negli articoli 422, 438, 439, 575, 576, 577, 628, ultimo comma, 629, ultimo comma e 630 del codice penale eleva a otto anni la durata della custodia preventiva.

È di comune conoscenza che per effetto del decreto-legge in esame al quale, a mente dell'articolo 77 della Costituzione, è riconosciuta forza di legge, noti pregiudicati mafiosi e persone prevenute e già condannate, pur non definitivamente, per gravissimi reati sono stati immediatamente scarcerati, producendosi in tale modo notevole turbamento non solo nell'opinione pubblica, ma tra gli stessi operatori della giustizia. Cosa avverrà per dette persone già scarcerate allorquando, per effetto della conferma da parte del Senato delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge, sarà definitivamente elevato ad otto anni il termine della custodia preventiva previsto in via transitoria dall'articolo 3? Coloro che già sono stati scarcerati dovranno essere restituiti alle carceri, pur non essendo ancora intervenuta nei loro confronti sentenza irrevocabile di condanna? È questo un interrogativo la cui soluzione non appare pacifica, sicchè sembra opportuno uno specifi-

co chiarimento al riguardo del Governo e del Parlamento...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Mi spiace ma su questo punto non posso dare un chiarimento per evidenti ragioni: prima di tutto perchè si tratta di una interpretazione di una legge che stiamo discutendo, in secondo luogo perchè se dovessi arrivare a certe conclusioni...

F I L E T T I . Il chiarimento lo darà il Parlamento; ho fatto riferimento sia al Governo che al Parlamento.

Peraltro, poichè mi sto soffermando sull'articolo 3 del decreto-legge, non pare che possa recepirsi nell'attuale testo licenziato dalla Camera dei deputati la modificazione apportata al secondo comma di detto articolo. L'elevazione in sede transitoria della durata massima della custodia preventiva, limitata a determinati reati, dà luogo a perplessità di natura costituzionale sotto il riflesso della disparità di trattamento tra rapporti passati e rapporti futuri: essa, in ogni ipotesi, dovrebbe essere prevista, adottando in tal modo apprezzabile criterio di generalità, per tutti i casi di imputazione per delitti perseguibili con una pena non inferiore a dieci anni.

Anche l'articolo 1 del decreto-legge non si sottrae a critiche, specie laddove stabilisce che con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati dall'articolo 282 del codice di procedura penale. Nella prima delle dette ipotesi, sul piano strettamente tecnico, il criterio di indeterminatezza degli obblighi che possono essere imposti dal giudice all'imputato è criticabile, perchè ben può dar luogo ad interpretazioni contrastanti, soprattutto in materia di misure di garanzia a carico degli scarcerati. Si è verificato, infatti, il caso che qualche magistrato ha disposto l'anticipata adozione di tali misure (cauzioni, eccetera), senza preventivo interpello o consenso del prevenuto, al fine di dimostrare l'eventuale impossibilità di versare la cauzione. Analogamente si sono avverate notevoli disparità di trattamento in tema di assegnazione a soggiorno obbligatorio, in quanto, in contrasto con il principio dell'eguaglianza dei cittadini, ad alcuni scarcerati sarebbe stato consentito di indicare la località prescelta per il soggiorno (e sono stati scelti anche soggiorni turistici in località balneari come Ischia o Santa Margherita Ligure) mentre ad altri ciò è stato negato.

In ultima analisi, il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, che il Senato è chiamato a convertire in legge presenta luci ed ombre. Esso è giustificato dall'esigenza di adeguare alla Costituzione le norme del codice di rito relative alla carcerazione preventiva, ma contiene inammissibili lacune che, a volte, concretizzano o quanto meno rasentano persino vizi di illegittimità costituzionale. Lo stato di necessità, che ha indotto il Governo a legiferare ancora una volta con fretta, contrasta certo con i criteri di razionalità, organicità e ponderatezza che vanno posti a base di ogni provvedimento legislativo. È auspicabile che il Governo si ponga nelle condizioni di ricorrere quanto meno possibile all'espediente del decreto-legge. Non è da dimenticare che, a mente dell'articolo 77 della Costituzione, i provvedimenti provvisori con forza di legge, cioè i decreti-legge, possono essere adottati dal Governo, sotto la sua responsabilità, solo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Un Governo che è costretto a puntellare frequentemente le frane legislative con decreti-legge imposti dalla necessità e dall'urgenza dimostra di non operare nel quadro della normalità e di reggersi in un evidente stato di precarietà e di insicurezza. Per le superiori considerazioni il Gruppo del Movimento sociale italiano si astiene dal voto. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Zuccalà. Ne ha facoltà.

Z U C C A L A ' . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, noi socialisti siamo grati al Governo e al Ministro guardasigilli per avere recepito con questo decreto-legge oggi al nostro esame un principio che ha un enorme valore politico e morale. L'unica ombra per questa profonda in-

novazione introdotta nel nostro ordinamento può essere costituita dallo stato di necessità che l'ha suggerita in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale. Infatti il principio secondo cui la carcerazione preventiva deve durare entro un massimo di tempo previsto dalla legge per l'arco di tutto il processo non era stato previsto nel disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale. Quindi, abbiamo fatto ancora un passo avanti rispetto a quel disegno di legge che pure è molto avanzato sul piano del rinnovamento strutturale della giustizia italiana. Certo il provvedimento così come è ha suscitato qualche perplessità e io non mi sono sorpreso neppure questa sera nel sentire la vivace filippica che il collega Bisantis ha voluto fare nei confronti non tanto del provvedimento in se stesso, quanto del principio che esso recepisce, richiamandosi a concetti ormai superati nel tempo e nella storia; non mi sorprendo di questo perchè ogni rinnovamento in ogni epoca storica produce delle lacerazioni profonde; e questo è uno di quei fatti che, incidendo notevolmente e profondamente nella vecchia struttura del nostro ordinamento impigrito ormai su princìpi arretrati, necessariamente, direi, fatalmente doveva produrre dubbio e scontento. Ma da questo a voler richiamare in causa princìpi che sono non solo nel diritto costituzionale italiano, ma sono nel diritto naturale, nel diritto delle genti, come quello della presunzione di innocenza, ce ne corre. Ecco, collega Bisantis, non si tratta di riformare l'articolo 27 della Costituzione che sancisce la presunzione di innocenza perchè esso è sì una norma costituzionale, ma prima è una norma del diritto naturale; non per niente è stato riconosciuto da tutte le grandi democrazie europee e mondiali come cardine, come fondamento di ogni altra legislazione. Si tratta, invece, di contemperare in armonico equilibrio le due esigenze in un certo senso contrapposte e complementari: da una parte la presunzione di innocenza e quindi il diritto del cittadino a non subire limitazioni alla sua libertà prima della condanna e dall'altra l'esigenza di tutelare la pace sociale e difenderla dal delitto. Quindi non è il caso, discutendo di questo disegno di legge, di richiamare vecchi concetti e vecchie teorie che ormai sono superate nel tempo e nella storia. È necessario semmai fare ancora un passo avanti; ovviare a quegli inconvenienti che si sono sì verificati, ma non come conseguenza del nuovo che finalmente emerge dalla dura crosta del vecchio, ma come deficienze che sono riportabili soltanto al vecchio sistema. Perchè sono stati liberati i mafiosi, perchè sono stati liberati alcuni delinquenti che ancora, dopo otto o dieci anni di carcerazione preventiva, aspettavano di essere dichiarati definitivamente colpevoli? Non certo perchè è stato introdotto questo nuovo principio nel nostro ordinamento. È perchè ci sono delle vecchie incrostazioni in un apparato arrugginito ed asmatico, che non regge più il passo con i tempi, perchè è inconcepibile in uno Stato moderno come il nostro, retto da una Costituzione democratica repubblicana come la nostra, che un cittadino debba aspettare dieci anni per sentirsi dire finalmente con una parola definitiva che è colpevole con sentenza passata in giudicato, magari dopo avere scontato, di carcere preventivo, una pena maggiore di quella irrogata con la sentenza di condanna.

Sono veramente cose incredibili, collega Bisantis, che non accadono in America; e non solo in America o nei Paesi anglosassoni, in cui il rito è anche diverso, ma neppure nei Paesi latini che hanno un rito strutturale o procedurale simile al nostro.

Da che cosa dipende questo? Non certo dal fatto che limitiamo la carcerazione preventiva a 2, 4 od 8 anni; dipende dall'insufficienza, dalla ruggine, dal vecchio; dipende dall'andazzo, dall'inerzia, dalla neghittosità, dalla pigrizia.

Ecco perchè l'impeto nuovo che viene da questi rinnovamenti settoriali, da questi provvedimenti parziali si deve ripercuotere e propagare nell'ambito di tutto un sistema che ormai non regge più la corsa con i tempi nei quali viviamo.

Noi socialisti, quindi, approviamo i motivi e l'ispirazione di questo provvedimento e non ci preoccupiamo del prezzo che esso implica. Ogni fatto nuovo, in una società

in evoluzione, implica un prezzo e la società lo deve pagare all'altare del progresso. Abbiamo pagato il prezzo di alcuni mafiosi — pochi o molti che siano, non ci interessa — che sono stati scarcerati, non sulla base di questo provvedimento ma sulla base dell'inerzia e della pigrizia che prima esisteva proprio perchè questo provvedimento ancora non era stato emanato. Paghiamolo, dunque questo prezzo; ma faremo fare un balzo veramente formidabile in avanti alla nostra società.

Noi siamo convinti che sono questi princìpi che mettono in moto un processo di adeguamento delle vecchie strutture alle nuove esigenze; sicuramente accadrà — ne sono convinto — che i processi saranno celebrati entro termini abbreviati per arrivare celermente ed efficacemente alla sentenza definitiva di condanna, accadrà che finalmente un imputato possa avere una risposta definitiva circa una sua responsabilità per un delitto in termine ragionevole; accadrà che un cittadino ingiustamente accusato possa sentirsi dichiarare innocente dalla giustizia del suo Paese, senza prima avere sofferto anni di ingiusta carcerazione.

Non ci sorprendiamo, quindi, del prezzo che oggi paghiamo, perchè ricaviamo un beneficio ben più alto e remunerativo, che è quello di far sì che qualche innocente non sia in carcere per otto o dieci anni in attesa di sentirsi dichiarare innocente. Non dimentichiamo il saggio richiamo di Carrara, quando ammoniva che è sempre meglio che dieci imputati siano liberi anche se colpevoli, anzichè un innocente vada a finire in carcere. E questa è la sostanza, questa è la vera fonte innovativa del provvedimento; questa è la volontà che deve andare avanti nel Parlamento e nel Paese, perchè risponde alla esigenza della nostra società, alle ansie ed alle aspettative della volontà popolare. Non si spiegherebbero altrimenti i moti di stupore, le reazioni di sorpresa e di amarezza che suscitano certi casi giudiziari e non tanto per la celebrità dei personaggi che vi sono implicati, quanto per l'enorme sproporzione che viene avvertita tra certi modi di essere e di manifestarsi della giustizia ed il lungo cammino di maturità e di progresso che il Paese ha compiuto.

Il Paese, quello che vive, lavora, prospera, che non si intende delle raffinatezze del diritto o del tecnicismo delle norme, davanti ai fatti come quelli di cui facevo cenno ha un moto di stupore; istintivamente sente che è inconcepibile che un cittadino possa essere arrestato, tratto in isolamento per giorni e settimane, privato dell'elementare diritto di difendersi e poi sentirsi dire, magari perchè fortunosamente il suo caso è capitato ad un giudice piuttosto che ad un altro, che è stato tutto uno sbaglio. La giustizia è solo un aspetto della democrazia, ma come questa, per agire con efficacia, deve essere credibile. Ed oggi, per esempio, non è concepibile, perchè non è credibile, che un cittadino possa rimanere per giorni e giorni in carcere senza poter neppure conferire con il proprio difensore (ed io ho il piacere di preannunciare un disegno di legge che il Gruppo socialista presenterà domani al Senato della Repubblica per la modifica di quelle due norme del codice di procedura penale che consentono simili cose). Una giustizia, per essere efficace, per vivere tra il popolo, per essere amministrata nel nome del popolo, deve avere una credibilità popolare, senza di che si riduce ad un fatto sterile, di puro tecnicismo e suscita quelle enormi perplessità, quella incredulità che la svilisce, impoverendola dei suoi più alti contenuti pedagogici.

Questo provvedimento quindi ha un significato politico che trascende il fatto stesso del limite in cui esso si inserisce. E questo significato politico ha già una sua ripercussione strutturale. Difatti, il Governo giustamente e doverosamente si è preoccupato di presentare un emendamento per le direttive della riforma del codice di procedura penale al fine di modificare il vecchio concetto sulla durata della carcerazione preventiva, stabilendo che essa debba essere prevista per l'arco intero del processo e non per la sola fase istruttoria.

C'è qualche perplessità nella sostanza del provvedimento che in parte è stata fugata col dibattito in Commissione e che meriterebbe un ulteriore chiarimento in Aula. Per esempio, l'ultimo comma dell'articolo 1 stabilisce che contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti non può essere

emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Qui la dizione della legge deve essere intesa — ed in questo senso un chiarimento sia dal relatore che dal Ministro sarebbe quanto mai opportuno ai fini di qualificare la *mens legis* che poi deve servire all'interprete — nel senso che si stabilisce che lo stesso fatto si riferisce anche alle cosiddette contestazioni suppletive; cioè, se per lo stesso fatto si è provveduto a scarcerazione per decorrenza dei termini, non può poi essere, con la contestazione di un nuovo reato riportato allo stesso fatto, emesso nuovo mandato di cattura perchè altrimenti noi, malgrado la volontà del legislatore, correremmo il rischio di suggerire una norma che offra poi una scappatoia. Cioè può verificarsi il caso che un imputato, per esempio di rapina, possa essere scarcerato per decorrenza dei termini dei due anni, secondo l'articolo 1 del disegno di legge; ma se, appena messi i piedi fuori dal carcere, si fa scattare per lo stesso fatto un reato suppletivo di contestazione, per esempio di furto aggravato, connesso alla rapina precedentemente fatta, è chiaro che scatta artificiosamente un nuovo termine di due anni di carcerazione preventiva: e così via, di due anni in due anni, si può ricorrere a questo artificio per eludere la legge. Deve essere quindi chiaramente precisato — e in questo senso un emendamento potrebbe essere opportuno; ma io credo che non sia neppure necessario perchè lo spirito e anche la lettera, ritengo, dell'articolo sono chiari — che in nessun caso può essere emesso nuovo mandato di cattura, quando sono decorsi i termini di carcerazione preventiva, per un reato diverso che sia riportabile allo stesso fatto.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* È un fatto di qualificazione giuridica diversa. È evidente che è giusta la sua interpretazione.

Z U C C A L A ' . E allora questa interpretazione deve essere acquisita e pacifica perchè non c'è di peggio che ritrovarsi dopo con una interpretazione giurisprudenziale restrittiva che annulla il valore del provvedimento voluto dal legislatore.

Io mi avvio alla conclusione. Non è il caso di richiamarsi ai princìpi generali che regolano la carcerazione preventiva; già altri colleghi hanno trattato questo argomento diffusamente. Ritengo che con questo provvedimento sia compiuto un passo avanti verso il rinnovamento della società nel nostro Paese e per questo i socialisti voteranno a favore del disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'innovazione di estendere anche nella fase del giudizio le norme sulla automatica scarcerazione, che il codice penale prevedeva unicamente per la fase istruttoria, è notevole, specie se si pensa che molto spesso, secondo la interpretazione dell'articolo 272, l'imputato non poteva essere scarcerato se era intervenuta la sentenza di rinvio a giudizio e il giudice istruttore non aveva provveduto alla sua scarcerazione, malgrado la decorrenza del termine.

Col decreto-legge in discussione, in armonia con l'interpretazione data dalla Corte costituzionale, il principio della presunzione di innocenza permane fino al definitivo accertamento della colpevolezza dell'imputato. La Corte costituzionale, dichiarando illegittimo l'articolo 272, ha dichiarato illegittima una norma non tanto per quel che dice, quanto per quello che non dice: infatti l'articolo 272 non estendeva e non diceva che il principio della presunzione di innocenza dovesse essere operante fino alla fine, cioè fino all'accertamento positivo o negativo della colpevolezza dell'imputato.

Voglio fare alcune considerazioni rapidissimamente. La carcerazione preventiva oggi è al centro dell'attenzione degli studiosi delle discipline giuridiche, degli uomini politici, delle scienze criminologiche e la sua permanenza nel sistema processuale penale è vivamente contrastata perchè la custodia preventiva, privando il cittadino della libertà personale nel corso del processo, si risolve spesso nell'anticipata espiazione di pena, ma soprat-

tutto importa una restrizione dei diritti per coloro che non sono stati condannati e che rimangono sempre presunti innocenti con i gravi effetti della perdita del lavoro, del discredito immeritato per la famiglia. Cosicchè anche se innocenti, i detenuti in carcerazione preventiva non si riabilitano tanto facilmente.

Allora, se è valido il principio che la carcerazione preventiva deve avere un valore puramente eccezionale, per fatti gravi, dal momento che incide direttamente sui diritti fondamentali della personalità umana, quale quello di libertà; se la Carta costituzionale dispone che con legge deve essere determinata la durata della custodia preventiva, perchè non estendiamo tale principio anche ai casi in cui l'istruttoria è compiuta e il magistrato non concede la libertà provvisoria? Da varie parti si ritiene che la carcerazione preventiva deve essere limitata al periodo e alle necessità istruttorie: non vi sono altre giustificazioni. Accade molto spesso che per i reati per i quali non è previsto il mandato di cattura (reati per i quali è facoltativa la concessione della libertà provvisoria) il magistrato, pur avendo compiuto la sua attività, adducendo come motivi il sospetto di fuga, il pericolo di inquinamento delle prove, non concede la libertà provvisoria. Il principio della presunzione di innocenza che, con la legge presente, viene esteso fino alla fine del giudizio, deve essere applicato anche ai casi in cui, compiuta l'istruttoria, il magistrato, usando legittimamente il suo potere, non concede la libertà provvisoria.

Ricordo quanto disse un autorevole membro del consiglio della direzione della Società internazionale di criminologia, un cappellano delle carceri: « Dobbiamo riconoscere lealmente che la detenzione preventiva troppo facile, troppo frequente, troppo lunga, nega la giustizia ». Pertanto, mentre sono favorevole al decreto-legge che stiamo discutendo, fin da questo momento rilevo che dobbiamo portare a termine l'esame del disegno di legge n. 106 con il quale il mio Gruppo propone che, nei casi in cui è consentita la concessione della libertà provvisoria, la custodia preventiva non può essere protratta oltre la richiesta del rinvio a giudizio dell'imputato, cioè oltre il periodo in cui sono state compiute tutte le attività istruttorie. Allora veramente armonizzeremo organicamente la nostra legislazione positiva sia con la convenzione della dichiarazione dei diritti dell'uomo sia con la nostra Carta costituzionale, e cioè con il principio secondo il quale deve essere stabilita con legge la durata della carcerazione preventiva. Tale principio, pertanto, deve valere non solo per i casi in cui, non essendo stata compiuta l'attività istruttoria entro il termine stabilito, l'imputato deve essere scarcerato, ma anche per i casi in cui, essendo stata compiuta l'istruttoria e non essendo ulteriormente necessario il protrarsi della custodia preventiva, il magistrato non abbia concesso e non intenda concedere la libertà provvisoria.

Io penso che la Costituzione, se ha stabilità con suo dettato preciso che con legge ordinaria deve essere predeterminata la durata della custodia preventiva, ha voluto fare ciò per togliere qualunque possibilità di abuso del potere da parte del magistrato, il quale molte volte, anche al di là del necessario, mantiene *in vinculis* l'imputato, che non raramente poi viene assolto. E dopo aver sofferto la carcerazione preventiva!

Pertanto, onorevoli colleghi, io sono favorevole — e ciò vale come dichiarazione di voto — alla legge in discussione e mi auguro che venga al più presto compiuta una riforma più ampia, anche in armonia con quanto ho detto, stabilendo cioè che la carcerazione preventiva debba essere limitata al periodo istruttorio.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Li Causi. Ne ha facoltà.

L I C A U S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, sinora si sono succeduti eminenti giuristi affrontando il tema in discussione quasi esclusivamente dal punto di vista giuridico; io mi propongo brevissimamente di affrontarlo da un punto di vista squisitamente politico. L'opinione pubblica si è allarmata e non c'è dubbio che dovesse allarmarsi, a parte la disinformazione generale, scossa dal constatare che ergastolani, nomi che sono diventati celebri per l'ef-

feratezza dei delitti loro imputati, sono stati messi in libertà. L'allarme nell'opinione pubblica è stato anche determinato dal fatto che i giornali di informazione non sono nè obiettivi, nè continui nelle informazioni. Quando accade un fatto clamoroso che fa notizia allora tutti i giornali ne parlano; poi ci si addormenta; cioè non si va al fondo del fenomeno. Ebbene l'allarme da che cosa è stato suscitato? Non dai casi normali delle scarcerazioni per reati comuni; ma soprattutto dalla constatazione che questi reati e queste scarcerazioni concernono determinate regioni italiane (Sicilia, Sardegna, Calabria) cioè non l'omicidio *tout court* che può avvenire a Milano come a La Spezia, ma un determinato tipo di delitto che si riallaccia, è tutt'uno, si substanzia in una organizzazione delinquenziale, la quale, vedi caso, ha sempre degli addentellati politici; queste organizzazioni dunque sussistono e questi reati continuano a verificarsi perchè hanno una sostanza politica, sono legati a forze politiche, naturalmente espressione di forze e di interessi sociali, altrimenti non vi sarebbe il riflesso politico del collegamento tra attività delinquenziale e politica.

Ora, se non si tiene conto di questo aspetto, noi cosa concluderemo? Certo avremo una unanime soddisfazione perchè finalmente si dà questo immenso scossone a quella macchina pigra che è la giustizia in Italia. Ma è stata sempre pigra questa macchina? Io ricordo come era solerte nel mandar via subito, appena conclusa una parvenza di istruttoria, tutti coloro che erano stati indiziati di assassinio di sindacalisti in Sicilia. C'è un fatto emblematico: la polizia, in provincia di Agrigento, scopre organizzatori e sicari, li mette dentro. Incomincia l'istruttoria, si dice che le confessioni son state estorte con la violenza, con la tortura, eccetera. Vengono scarcerati gli indiziati immediatamente, dopo cinque o sei mesi, e vengono arrestati i funzionari i quali si sarebbero resi colpevoli delle violenze. Risulta al giudice istruttore che non era vero niente, che i funzionari non avevano adoperato le torture e quindi vengono immediatamente scarcerati. L'episodio finisce lì. La magistratura rimane inerte. Il morto c'è, gli indizi ci sono, si scarcerano gli uni e gli altri; chi sono allora i responsabili? Il processo quindi non si conclude. Non è quindi vero che la macchina della giustizia sia sempre inerte e lenta; tutt'altro. Quando si tratta di agire e pronunziarsi nel senso sfavorevole alle vittime e favorevole a coloro che sono indiziati di questi reati, la magistratura usa una sollecitudine immensa. Tuttavia noi esprimiamo una immensa soddisfazione per l'azione della Corte costituzionale, come qui è stato illustrato, appunto perchè con essa si dà uno scossone immenso a questa macchina arrugginita, tortuosa, imperfetta nella quale appunto si riflettono gli acuti conflitti politici che vi sono nel Paese. Vale a dire, questa complessità, questa complicata situazione politica ha i suoi nodi, deve necessariamente investire le sovrastrutture, deve scuotere tutto l'ordinamento istituzionale del nostro Paese. Però, dicevo, l'opinione pubblica si è mossa e si è allarmata proprio perchè gli scarcerati sono coloro i quali prevalentemente agiscono in modo organizzato.

La mafia, onorevoli colleghi, è una organizzazione capillare che è presente dal momento in cui organizza il delitto fino a quello in cui si conclude la fase dibattimentale. Fa una contro istruttoria, ha i suoi testimoni, falsa e distoglie le prove, le distorce, le fa scomparire. Questa è la mafia! E poi ha questo esercito di avvocati, dai più celebri (e li abbiamo visti impegnati in questi ultimi tempi) ai mozzaorecchi che fanno la spola tra il carcere, l'imputato e i testimoni.

A suo tempo abbiamo prodotto delle lettere (che per fortuna non hanno avuto effetto) in cui il magistrato fa presente all'imputato che vi sono a suo carico determinate accuse, le quali, qualora dovessero rimanere in sede di dibattimento, porteranno ad una sua condanna; in caso contrario, si procederà alla sua liberazione. Perciò un parente dell'imputato o un capo mafia si dà da fare per far scomparire le prove e per intimorire i testimoni, affinchè la faccenda venga messa a tacere.

Come si combatte però questa delinquenza organizzata fino al punto di avere riflessi politici? Che vi siano dei riflessi politici è dimostrato dal fatto che gli avvenimenti recenti hanno intaccato profondamente i poteri

dello Stato: ciò si può dire per il caso Liggio, in cui c'è stata la liberazione di questo bandito. Come è stato detto da qualcuno che mi ha preceduto questo provvedimento quindi non potrà non avere grandi conseguenze sulla classe politica del Paese, nel senso che bisogna trovare una configurazione giuridica al delitto di mafia.

Già fin dal 1876 il Franchetti diceva però che il delitto di mafia non è un delitto oggettivo, nel senso che è uguale a Palermo come a Milano, bensì è un delitto che non è inerente alla persona che lo compie, in quanto non esiste la persona fisica del mafioso che da solo commette un delitto, perchè questo si identifica con l'organizzazione mafiosa e capillare che imposta il delitto e assicura nei limiti del possibile l'impunità del delitto stesso.

A questo si ricollega il problema della raccolta delle prove, di competenza della polizia giudiziaria, che necessita a sua volta di una riorganizzazione in quanto in Sicilia, ad esempio, passano molti anni prima che si svolgano le indagini, per cui succede che si debba aspettare un Ciaculli per scoprire le concatenazioni che i vari giudici Terranova, Vigneri hanno introdotto affrettatamente nei vari processi; perciò si dà modo agli avvocati, dai mozzaorecchi ai massimi giuristi, di intervenire al dibattito e scompaginare le prove al fine di ottenere l'assoluzione degli imputati per insufficienza di prove.

Da ciò la necessità di una riorganizzazione della polizia giudiziaria e della istituzione del pretore in molti comuni mafiosi della Siciila dove non esiste ancora (in questi luoghi quindi non c'è nessuno che svolga le indagini). Dove poi esiste il pretore nasce la figura di un Di Carlo, cioè un capo mafioso mandante dei delitti, quale è venuto fuori nel processo per l'assassinio Tandoy.

Più che altro però è necessaria una riorganizzazione totale nelle zone mafiose dell'amministrazione della giustizia, anche perchè vi sono tra mafia e politica dei legami. A questo proposito il senatore Pafundi ha affermato in una intervista che nella Commissione antimafia si è formata una polveriera, avendo raccolto tutto il tritolo sparso nelle varie pratiche esistenti in Calabria e in Sicilia. Questo legame esistente tra mafia, delinquenza organizzata e politica dovrà venir fuori: è questo il punto su cui bisogna battere, come cioè ciascun partito politico il quale sia impeciato di mafia o di connivenza con questa delinquenza organizzata debba dall'interno liberarsi di questi legami, naturalmente sulla base di tutte le informazioni che i dirigenti la nostra politica raccoglieranno.

Per ciò è questo il senso del mio intervento. Senatore Filetti, io sono sempre ammirato della sua precisione, di questa storia ideologica per cui da una cosa nasce un'altra, eccetera, ma tutto rimane sempre in aria. La realtà che c'è sotto e che spinge non viene fuori, per cui questa disquisizione non ha senso, non fa capire niente a nessuno. Io, ignorante come sono di cose giuridiche, imparo sempre, ma non si riesce a concludere nulla dal punto di vista sostanziale.

Ecco perchè uno scossone come quello dato dalla Corte costituzionale a proposito di questo terribile andazzo della giustizia in Italia deve essere salutato positivamente. Però occorre riflettere non sui limiti massimi o minimi (il che è pure necessario per stabilire formalmente che cosa è il diritto affinchè ciascuno sia garantito dalla certezza di esso) ma, al di là di tutte queste cose pur sacrosante, bisogna andare alla sostanza delle cose cercando di capire perchè ci sia questa situazione marcia. Ricordate: è stato ucciso il bandito Giuliano, a Viterbo è venuto fuori tutto quello che sappiamo e la mafia è rimasta, non è stata mai toccata in Sicilia. E nel 1952, cioè un anno dopo la sentenza di Viterbo, sorge La Barbera; del delitto che commette nessuno se ne accorge e bisogna arrivare a Ciaculli. Ecco, domandatevi l'origine, la scaturigine di questa situazione. Muore Giuliano, la mafia resta. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Pochi minuti per un intervento che vuol essere semplicemente una dichiarazione di voto anticipata e per dire che il nostro Gruppo giudica con favore questo provvedimento, perchè, anche se è lonta-

no dalle proposte avanzate dai comunisti per una completa attuazione dei princìpi costituzionali nella materia della carcerazione preventiva, rappresenta decisamente un passo avanti verso un'effettiva democratizzazione della giustizia in Italia.

Senza entrare in polemica soprattutto con il collega senatore Bisantis dirò che certo si può lamentare che la Commissione antimafia o quella che deve accertare le cause che hanno creato il banditismo in Sardegna non siano state informate. Ci si può di questo lamentare, però vorrei ricordare al senatore Bisantis — me lo consentirà l'onorevole Presidente — che non è esatto affermare che i comunisti nell'altro ramo del Parlamento non hanno avanzato nè perplessità nè riserve su questo disegno di legge, perchè se io leggessi in Aula — e non lo farò — l'intervento del compagno onorevole Cataldo, potrei subito dare una smentita a questa affermazione che mi pare veramente azzardata soprattutto quando viene da un uomo sereno, tanto moderato da essere sempre in uno stato di equilibrio, qual è il collega Bisantis. Non mancano perplessità e riserve ove si consideri per esempio il fatto — alla Camera lo onorevole Cataldo lo ha sottolineato con particolare insistenza — che i più famigerati pregiudicati mafiosi siciliani sono stati già rimessi in libertà, e, neanche a farlo apposta, spediti in luoghi di soggiorno obbligato come Santa Margherita Ligure, Ischia o altra località balneare non certo per colpa dei miei colleghi comunisti della Camera dei deputati. E soprattutto noi non abbiamo mai sottovalutato il rischio che l'attuale decreto-legge si traduca in un ulteriore elemento ritardatore nella indifferibile soluzione dello stato di crisi della nostra giustizia. E questo perchè? Perchè è un provvedimento tampone, perchè ancora una volta vuole essere una correzione episodica e frammentaria, perchè ancora una volta è un decreto-legge a cui si ricorre in uno stato di ansietà per tentare di riempire i vuoti che una sentenza della Corte costituzionale ha ancora una volta creato, perchè questo conferma ancora una volta la validità della nostra critica permanente che cioè il Governo arriva sempre in ritardo sulle cose. Siamo ben lontani — abbiamo detto e ribadiamo in questa sede — dalla strada giusta perchè ancora una volta ci troviamo di fronte a modifiche parziali e non a riforme organiche e ben coordinate. Abbiamo detto e siamo costretti a ripetere questa sera che per noi la custodia preventiva deve essere limitata al minimo, solo per i reati più gravi e questa sera votiamo a favore di un disegno di legge che ci pare segni il primo passo avanti in questa direzione; il provvedimento cioè a cui noi diamo il nostro voto favorevole si muove in direzione del progresso ed è quindi un atto di civiltà, ha detto il compagno onorevole Guidi, e noi sottoscriviamo questo giudizio proprio perchè tende a liberalizzare la nostra legislazione penale contro tutti i farisei, contro tutti gli ipocriti, contro tutti quelli i quali non sono affatto allarmati, carissimo onorevole Zuccalà, ma fingono di esserlo e strumentalizzano, per usare un termine di moda, un allarme di certi strati sociali, lontani dall'identificare le cause di certi fenomeni gravissimi. Perchè, per esempio, vorrei domandare all'onorevole Bisantis, Liggio è stato scarcerato, rimesso in libertà, accompagnato, starei per dire, fino all'aeroporto di Ciampino se è vero che è scappato nel Venezuela, come si dice anche da fonte governativa, senza questo decreto, prima di questo decreto-legge? E Liggio è stato operato, è stato curato con premura, con assiduità, con riduzione sulla tariffa che la clinica faceva pagare certamente prima di questo decreto-legge; ebbe perfino una riduzione sulla tariffa per la degenza in clinica, ebbe una riduzione da parte del chirurgo, del luminare che intervenne a restaurargli l'apparato urinario. Ebbene, allora non c'era questo decreto-legge; nessuno ha gridato allo scandalo, nessuno si è alzato a dire perchè queste cose accadono. Ed è naturale che noi facciamo nostro il concetto principale in omaggio al quale diamo il voto favorevole. Non possiamo più tollerare che in Italia vi siano dei cittadini privati della libertà personale, per anni e anni, i quali siano poi riconosciuti innocenti e non possiamo più tollerare che in Italia si verifichi lo sconcio di un cittadino che sconti come carcerazione preventiva un periodo di pena più lungo della pena alla quale viene poi condannato quando è riconosciuto colpevole. Di

fronte a questi casi che dovrebbero far gridare veramente allo scandalo e che dovrebbero suscitare sdegno in tutti gli uomini civili, saremmo quasi tentati di dire: non ci interessa che provvisoriamente, per colpa certamente dei Governi che si sono avvicendati a dirigere la cosa pubblica in Italia, un La Barbera utilizzando questo decreto-legge sia rimesso in libertà e spedito in una località balneare (speriamo solo che non prenda il volo come ha preso il volo Liggio senza essere disturbato da nessuno). Di fronte ad un innocente o ad un cittadino considerato colpevole, il quale sconti, per carcerazione preventiva, una pena superiore nella durata a quella alla quale viene condannato con sentenza definitiva, noi diciamo che questo decreto-legge si pone come un atto di civiltà. Per queste ragioni, senza scomodare i classici, senza fare polemiche oziose, senza addentrarci, signor Presidente, nel campo minato della presunzione di non colpevolezza o della presunzione di innocenza (perchè si dice che esista addirittura una differenza tra la presunzione di non colpevolezza e la presunzione di innocenza), senza cioè fare dell'accademia inutile, di fronte ad un provvedimento come questo noi annunciamo il nostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto presentato dal Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DAL FALCO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Desidero ringraziare quanti sono intervenuti in questa discussione portando suggerimenti, critiche, valutazioni, anche nuovi, all'argomento oggetto del nostro dibattito.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge non posso che rimettermi alla relazione scritta; con particolare riferimento a quella che è l'innovazione fondamentale, introdotta attraverso il decreto-legge, cioè la estensione dei termini massimi della custodia preventiva non solo alla fase istruttoria, ma anche alla fase del giudizio nei suoi diversi gradi.

Le perplessità, che certamente non mancano di fronte a questo disegno di legge, credo, onorevoli senatori, che debbano essere viste e valutate di fronte a due dati di fatto, a due esigenze fondamentali, di fronte ai quali Parlamento e Governo si sono trovati: il disposto dell'articolo 13 della Costituzione, che è chiaro ed inequivocabile; e la sentenza della Corte costituzionale. Questi sono due dati di fatto da cui non è possibile, in nessun modo, prescindere.

D'altra parte, la Camera dei deputati molto opportunamente ha modificato il testo originario del disegno di legge per venire incontro a quelle fondate preoccupazioni di ordine pubblico e di carattere sociale, che la primitiva stesura del decreto-legge ha suscitato e che hanno avuto un'eco ben precisa in seno alla Commissione d'inchiesta sulla mafia e alla Commissione d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

Pertanto, con le modifiche che sono state introdotte dalla Camera dei deputati, il relatore non può che rinnovare il consenso al disegno di legge che stiamo esaminando. Anche se è doveroso sollevare un problema che è sul tappeto, onorevole Ministro e onorevoli colleghi; problema sul quale la Commissione giustizia ha fermato la sua attenzione e che certamente verrà fuori, sulla stampa e in altre sedi: coloro che — responsabili di gravi reati — hanno beneficiato del decreto, secondo la prima versione (cioè precedente alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati), ottenendo la scarcerazione, dovrebbero essere restituiti alle carceri in forza del decreto così come è stato licenziato dalla Camera dei deputati e probabilmente sarà licenziato ed approvato anche dal Senato; oppure resteranno liberi?

Il problema indubbiamente esiste; è un problema che avrà delle ripercussioni; è un problema che allunga un'ombra ed un interrogativo su questo disegno di legge.

Con queste considerazioni, non posso che raccomandare al Senato l'approvazione del disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, io sarò brevissimo perchè abbiamo tutti ascoltato con molto interesse l'ampia discussione che qui si è fatta soprattutto da parte di alcuni senatori che hanno affrontato perfino l'arduo problema della giusta interpretazione della Costituzione, della norma costituzionale che qui è venuta in giuoco. Ma vorrei appunto ricordare, come del resto è stato fatto per primo dal senatore Lisi e poi da altri senatori che sono intervenuti, i termini entro i quali noi ci muoviamo.

Vorrei dire al senatore Bisantis che si può discutere, come egli ha fatto — e ne aveva il diritto — sulle vie attraverso le quali la Corte costituzionale è arrivata a fare una certa affermazione, su qualche possibilità teorica di contraddizione tra le varie motivazioni che sono date del provvedimento; però il fatto è questo: quali che siano queste vie, felici o non felici, la Corte costituzionale ha affermato che l'articolo 272 del codice di procedura penale urta contro un precetto costituzionale in quanto non stabilisce una durata complessiva della detenzione preventiva e si limita invece a stabilire un limite di durata per la detenzione in fase istruttoria. Quindi questo è il problema di fronte al quale noi ci troviamo.

Io devo dire che, pur avendo ascoltato con molta attenzione le cose dette dal senatore Bisantis, credo che effettivamente l'articolo 13 della Costituzione imponesse al legislatore ordinario di stabilire non soltanto il termine della custodia preventiva in fase istruttoria, ma anche il termine complessivo, senza di che certamente le motivazioni che noi diamo a questa necessità di limitazione della custodia preventiva salterebbero per aria, cioè sarebbero messe in disordine. Infatti non si può fare una distinzione; a meno di non ritenere che c'è una presunzione di non colpevolezza (non diciamo di innocenza visto che qui si è discusso se è una presunzione di innocenza o una presunzione di non colpevolezza; poi non so quanto differiscano le due espressioni), ma che questa presunzione cade nel momento in cui c'è il rinvio a giudizio, nel momento in cui cioè finisce la fase istruttoria, o una prima condanna, evidentemente noi non possiamo limitare la necessità di un termine per la custodia preventiva soltanto alla fase istruttoria. E perchè non possiamo fare questa limitazione? Perchè allora dovremmo modificare tutti i princìpi che regolano il rapporto tra i vari gradi del giudizio; noi dovremmo dire che una sentenza che è stata emessa in primo grado — e questo varrebbe anche in diritto civile oltre che in penale — e che è stata impugnata è una sentenza la quale stabilisce una verità, mentre è semplicemente una fase di un processo che ancora non si è concluso. Quindi, stiamo attenti nell'argomentare che il fatto del rinvio a giudizio o addirittura di una condanna in prima istanza sposta i termini del problema. Il problema, secondo me, esiste proprio nei termini che sono stati dichiarati dalla Costituzione e che mi pare trovino piuttosto largo consenso anche in questo ramo del Parlamento così come è accaduto nell'altra Assemblea.

Comunque, come è stato già ricordato, noi ci trovavamo di fronte — e questo vale anche per coloro che hanno lamentato l'emanazione di un decreto-legge — ad un provvedimento della Corte costituzionale la quale ha la sua autorità in materia; e noi non ci possiamo sostituire ad essa. Noi possiamo fare una legge costituzionale la quale modifichi la Costituzione, ma non possiamo sostituire la nostra interpretazione della Costituzione a quella della Corte costituzionale, che è l'organo delegato a dare queste interpretazioni.

Ci trovavamo quindi e ci troviamo di fronte a questa situazione. Vorrei dire ai colleghi che hanno lamentato che si è fatto ricorso ancora una volta al decreto-legge che io avrei fatto molto volentieri a meno di un provvedimento del genere: ritengo il decreto-legge uno strumento che deve essere usato con molta parsimonia dati i limiti di uso che ne concede la Costituzione. Inoltre quando si toccano princìpi fondamentali (tutti siete stati concordi nel riconoscere che con questo decre-

to-legge che ha seguìto la sentenza della Corte costituzionale siamo andati a toccare un punto assai importante della nostra procedura penale che comporterà importanti ripercussioni nel settore) ritengo che vi sia una ragione di più per non usare il decreto-legge: però noi in questo caso dovevamo usare il decreto-legge. Non capisco infatti come si possa dimenticare ad certo punto, tra le due opposte esigenze, quella della libertà e quella della tutela della società, che se noi non avessimo fatto questo decreto-legge (fosse merito o colpa — come qualcuno ha sostenuto — della Corte costituzionale) avremmo avuto la conseguenza che il termine stabilito dall'articolo 272 per la detenzione preventiva in fase istruttoria si sarebbe esteso a tutto il processo e quindi sarebbero usciti immediatamente tutti coloro che avevano superato i termini indicati nell'articolo 272 per la semplice fase istruttoria.

Mi spiace di non essere d'accordo, per le ragioni che ho or ora accennato, col senatore Bisantis, ancorchè abbia ascoltato con attenzione le sue critiche: noi abbiamo agito, oltre che con convinzione, in stato di necessità e non potevamo agire diversamente da come abbiamo agito.

Si è detto: avete creato allarme nel Paese perchè, per effetto di questo provvedimento (avreste dovuto dire, più precisamente, per effetto della sentenza della Corte costituzionale), sono usciti alcuni mafiosi, o comunque alcuni delinquenti che erano stati condannati in primo grado oppure erano stati rinviati a giudizio per delitti assai gravi.

Il senatore Bisantis mi ha chiesto se ero in grado di dargli una chiarificazione sia circa il numero sia circa la distribuzione secondo i gradi del giudizio di coloro che sarebbero usciti dal carcere: cioè quanti sarebbero usciti di coloro che erano stati rinviati a giudizio, quanti essendo stati condannati in primo grado, quanti essendo stati condannati in secondo grado. Sono dolente di non potergli fornire un chiarimento e di non potergli dare ora (ho fatto telefonare, per avere le ultime notizie, al Ministero della giustizia) la situazione complessiva in Italia. Posso dirvi però — questo credo attenuerà il senso di allarme che si è diffuso — che ci mancano i dati delle corti di appello di Napoli, di Perugia e di Roma: tutte le altre corti di appello — comprese quindi quelle della Sicilia, della Sardegna e della Calabria — portano un totale di scarcerati, per effetto del decreto-legge, di 145 unità, che non è la cifra enorme di cui si parla, anche se non è di lieva entità...

*Voce dall'estrema sinistra.* È il peso che conta!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* È il peso dei singoli, siamo d'accordo, ma se contasse solamente il peso non ci sarebbe stata ragione di chiedere questa informazione sul numero: vuol dire che contano il peso e il numero.

*Voci dall'estrema sinistra.* Ed il colore!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* No, il colore non credo che conti.

Desidero ringraziare il senatore Bisantis per avermi dato la possibilità di fare questo accenno. Egli ha ricordato il panico verificatosi a Lipari e in altri luoghi: certo, ci sono state proteste nelle isole turistiche (Ponza, Lipari, Pantelleria) per il fatto che qualche « pezzo grosso » — chiamiamolo così — è stato inviato dopo la scarcerazione in residenza obbligata in tali luoghi e ciò naturalmente non fa piacere agli abitanti data la fama che accompagna questi personaggi. Il problema è stato ridimensionato; innanzitutto voglio ricordare che la competenza per la scelta dei luoghi spetta alla magistratura su indicazione di una lista di luoghi possibili per una residenza obbligata fornita dal Ministero degli interni...

M A R I S . Ci sono ancora quei vecchi elenchi dei luoghi di cura?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* No, il Ministero degli interni non ha gli elenchi vecchi dei luoghi di cura; il Ministero degli interni è ben al corrente di queste cose.

Sebbene la cosa non sia di mia competenza, io mi sono occupato di questo fenomeno, cioè degli allarmi verificatisi in

questi luoghi turistici che tra l'altro potevano essere meno adatti per le considerazioni qui mosse e cioè che non è giusto mandare a godere moltissimo quanti vengono inviati in una residenza obbligata in virtù di una condanna di primo grado. Pertanto, preoccupato di questo problema, ho partecipato ad una riunione col Ministro degli interni e suoi alti funzionari, in cui si è cercato di razionalizzare la scelta dei luoghi, indicando alla magistratura le preferenze per certi luoghi. Credo quindi che questo problema nella sua fase acuta sia ormai superato: difatti le proteste, a quanto ne so, sono cessate.

A proposito di un'indicazione fornita dal senatore Bisantis debbo fare ancora una precisazione. Il senatore Bisantis ha fatto l'ipotesi di una sentenza di condanna, ad esempio, all'ergastolo impugnata in Cassazione in quanto sono state negate le attenuanti generiche ed ha affermato che anche in questi casi tali imputati vengono scarcerati. Ebbene io non faccio un'interpretazione — non oserei mai fare un'interpretazione di legge che spetta alla magistratura —; posso però dire che mi risulta come certi magistrati in questi casi non hanno provveduto alla scarcerazione: quando cioè il gravame era tale per la sua natura, per i suoi limiti, che anche nel caso di accoglimento totale sarebbe rimasta in vita una sentenza di condanna tale da coprire e sorpassare i termini della detenzione preventiva, questi magistrati non hanno provveduto alla scarcerazione. Si tratta di un'interpretazione che è stata fatta e che — credo — non manca di un certo fondamento.

Debbo una risposta al senatore Filetti il quale ha accennato ad una possibilità d'incostituzionalità delle disposizioni transitorie perchè ci sarebbe un trattamento differenziato. Ma purtroppo ogni volta che c'è una legge che stabilisce un regime nuovo, soprattutto in materia di termini, per necessità questi termini vengono fatti decorrere dall'emanazione della legge appunto per evitare decadenze nel caso di diritti civili o altre conseguenze in materia di diritto penale. Quindi non credo che le disposizioni transitorie vadano incontro al rischio di operare in modo incostituzionale.

Debbo esprimere il mio consenso al senatore Zuccalà, il quale, insieme con altri intervenuti di tutte le parti politiche, ha rilevato che non si può esaminare questo provvedimento soltanto da un lato della medaglia, ma occorre considerare anche l'altro lato. Su questo punto ritornerò tra breve. Ma — dicevo — debbo dare atto al senatore Zuccalà circa l'esattezza di una sua interpretazione che egli ha fatto istintivamente: quando siamo di fronte allo stesso fatto, anche se muta la qualificazione giuridica, anche cioè se nello stesso fatto si riscontra l'esistenza di reati diversi da quelli che erano stati imputati prima, rimaniamo sempre nello stesso ambito dei limiti della detenzione preventiva e non è possibile — a mio avviso — che avvengano dei mutamenti, cioè che, a causa del cambiamento della qualificazione giuridica, ricomincino a decorrere i termini trascorsi.

Il senatore Zuccalà ed altri oratori di tutte le parti politiche hanno ricordato che esistono due aspetti di questo provvedimento. È vero che esiste il rischio (e si è verificato) della scarcerazione di alcuni che poi probabilmente riceveranno una condanna definitiva e che quindi nel frattempo si godono la libertà, e che hanno qualche possibilità di sottrarsi poi a questa condanna definitiva, però l'altro aspetto del problema ha un'importanza assai maggiore. Infatti, se è grave il rischio di cui abbiamo parlato, assai più grave è — a mio avviso — il rischio di coloro che scontano in detenzione preventiva una pena da cui poi la sentenza definitiva li assolve, cioè una pena che poi non viene comminata nella sentenza definitiva. Quindi, in questo perenne contrasto, anzi in questa perenne necessità di composizione della tutela sociale e della libertà individuale, noi dobbiamo guardarci dall'errore di porre l'accento esclusivamente su uno dei due aspetti di questo complesso problema. Credo quindi che, come ha affermato il senatore Zuccalà e come hanno affermato anche alcuni organi di stampa (sui quali non soltanto abbiamo letto allarmi e forse critiche per questo provvedimento ma anche alcuni arti-

coli di qualche giurista nei quali si metteva in evidenza la necessità di pagare un prezzo in quanto non c'è una riforma — soprattutto di quest'importanza — che non comporti un costo), c'è un costo da pagare; l'importante è che questo costo, per effetto della nostra capacità e anche della solerzia della magistratura, sia un costo basso e comunque inferiore al vantaggio che noi otteniamo stabilendo in una legge ordinaria l'osservanza di una norma costituzionale o quanto meno, se non volete usare questo termine (viste le interpretazioni che sono state date), dello spirito di libertà che anima la Costituzione anche per quanto riguarda questo fatto sociale del processo penale.

Credo di non dovere dire altro. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e che hanno appunto arricchito questa nostra discussione. Ringrazio in particolar modo il relatore che con la sua breve risposta mi ha consentito di abbreviare la replica.

Come giudizio finale posso affermare la mia convinzione che, approvando questo disegno di legge di cui non posso negare le imperfezioni formali che sono state corrette giustamente, compiamo un atto di grande utilità e importanza per la vita del nostro Paese e in particolare per il nostro processo penale. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, gli ultimi sei alinea sono sostituiti dai seguenti:

« Se la sentenza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato se non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei numeri 1) e 2) del presente articolo.

I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto »;

All'articolo 2, primo alinea, le parole: « i termini indicati nel penultimo comma del precedente articolo 272 » sono sostituite dalle seguenti: « i termini indicati nel quinto comma dell'articolo 272, valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza »;

All'articolo 3, primo comma, le parole: « penultimo comma dell'articolo 272 » sono sostituite dalle seguenti: « quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale »;

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La durata complessiva della custodia preventiva non può superare di più della metà i termini previsti nel quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, salvi i casi di imputazione per i delitti contemplati negli articoli 422, 438,

439, 575, 576, 577, 628, ultimo comma, 629, ultimo comma, e 630 del codice penale, nei quali non può superare il doppio dei termini stessi ».

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Corrao e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 3 del decreto-legge nella formulazione pervenuta dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

*Prima delle parole*: « La durata » *inserire le seguenti*: « In ogni caso, anche se si tratti di più reati oggetto di procedimenti diversi e per fatti commessi prima del periodo della carcerazione preventiva ».

3. 1 CORRAO, SEMA, TOMASSINI, ANTONICELLI, OSSICINI, ANDERLINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Corrao ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* C O R R A O . Brevissimamente per dire che evidentemente questo disegno di legge, emanato dal Governo e che oggi le Camere dovrebbero convertire, non risolve tutti i casi e soprattutto non risponde appieno al dettato costituzionale dell'articolo 13. Mi rendo conto che tante volte la fretta è cattiva consigliera e che non tutti i casi possono essere previsti da una legislazione, però mi sembra che alcuni casi emergano subito e con grande evidenza: intendo riferirmi principalmente alla disposizione che con l'ordinanza di scarcerazione possa essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Nella prassi è avvenuto che si sono chieste cauzioni di rilevante entità finanziaria, per cui non si sono resi uguali tutti i cittadini (in questo caso si tratta di imputati) in relazione alle loro condizioni economiche diverse. Perciò imputati che abbiano buone possibilità finanziarie godono ed hanno goduto della scarcerazione, mentre altri, che non hanno neppure la possibilità di provvedere agli avvocati di fiducia per la difesa, resteranno in carcere, anche se sono accusati di reati di piccola entità o di reati comuni e ciò solo per il fatto che non hanno la possibilità di pagare l'enorme cauzione richiesta dai magistrati.

Mi pare perciò che non si risolvano tutti i problemi di incostituzionalità che aveva sollevato la sentenza della Corte costituzionale.

Si pone però un altro caso: mentre la legge è chiara per quanto riguarda l'impossibilità di emettere nuovi mandati di cattura per lo stesso fatto, non dà alcuna spiegazione (salvo l'inciso, che dovrebbe cadere, secondo il quale in ogni caso la carcerazione preventiva non può superare di più della metà determinati tempi) di quanto potrebbe accadere, una volta eliminato questo inciso, per il caso specifico di fatti diversi, di reati diversi commessi in epoca antecedente al primo mandato di cattura e cioè al primo periodo di carcerazione preventiva e per il caso in cui siano stati emessi in tempi differenti diversi ordini di cattura sempre per fatti commessi prima del primo mandato di cattura e del primo ordine di carcerazione.

Questa lacuna della legge permette di eludere lo spirito e la lettera dell'articolo 13 della Costituzione e delle stesse norme che andiamo ad emanare. Può accadere perciò che si possa protrarre la carcerazione preventiva indefinitivamente al di là dello stesso termine massimo di otto anni, quale viene ora giustamente indicato; cioè si può emettere un mandato di cattura per un determinato fatto e dopo che l'imputato per 3, 4, 6, 8 anni sia stato in carcerazione preventiva in attesa di un giudizio definitivo può vedersi notificato un altro mandato di cattura per un fatto diverso, ma sempre antecedentemente agli otto anni di carcerazione preventiva, per cui i termini di carcerazione decorrerebbero da questo secondo mandato di cattura e in definitiva i termini da otto diventerebbero 16, 24, 32 e arriveremmo all'assurdo che la carcerazione preventiva potrebbe durare per tutta la vita anche per lievissimi reati che potrebbero essere notificati dopo; il che evidentemente mi pare una valvola troppo grave in mano

a magistrati o alla polizia giudiziaria, che potrebbero utilizzarla per vanificare completamente il senso della sentenza della Corte costituzionale e di questa legge.

Io sostengo quindi che l'inizio dei termini di custodia preventiva debba ricorrere dal momento in cui di fatto ha inizio la privazione della libertà personale per uno qualsiasi dei reati contestati, in relazione all'aspetto soggettivo della carcerazione e alla stessa persona umana e non già dei singoli momenti in cui possono notificarsi eventuali successivi mandati di cattura. Ciò soprattutto per ammettere un altro principio in materia di carcerazione preventiva, principio che, ove non fosse ammesso, cozzerebbe non soltanto con la logica, ma soprattutto con i princìpi della Costituzione: si verrebbe cioè a verificare l'assurdo che per l'imputato condannato in sede definitiva è valevole il principio della fungibilità della pena, mentre per l'imputato che per legge dovrebbe essere presunto innocente fino a sentenza definitiva la fungibilità della carcerazione preventiva tra diversi mandati di cattura per diversi fatti non potrebbe essere applicata. E questo è già il senso di alcune interpretazioni che certe magistrature vanno dando in questi giorni.

Si verrebbe a verificare in definitiva che un cittadino che dovrebbe essere considerato innocente avrebbe un trattamento peggiore di quello che è stato considerato condannato definitivamente e quindi riconosciuto colpevole di un determinato reato.

Che senso avrebbe allora quell'inciso che era nel decreto: « in ogni caso » e quali potrebbero essere i casi diversi? Nel nostro codice vi è un solo caso di infungibilità della pena ed è quello tra le pene ordinarie e le misure di prevenzione: non potremmo quindi, in silenzio, ammettere un'altra possibilità di fungibilità di carcerazione e di pena preventiva.

È per questo quindi che ho presentato questo emendamento, perchè sia più chiaramente espresso quello che è certo già implicito non solo nella sentenza della Corte costituzionale, ma anche nello stesso spirito del decreto emanato dal Governo e della norma legislativa che ci apprestiamo ad approvare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* D A L F A L C O , *relatore.* Vorrei fare due osservazioni sulla proposta di emendamento del senatore Corrao: la prima è che anzitutto ci troviamo prossimi alla scadenza dei termini, per cui se non approviamo il decreto entro questa sera tutte le esigenze di urgenza cui il Senato sino ad ora ha fatto appello cadono automaticamente. Questo è un primo ostacolo di natura temporale, di calendario, che osta all'accoglimento dell'emendamento.

La seconda considerazione è nel merito. Il decreto-legge parla di termini massimi per la custodia preventiva riferiti ad un reato. Nel testo dell'emendamento proposto si parla invece di più reati oggetto di procedimenti diversi. Siamo quindi in presenza di differenti realtà cui evidentemente non è possibile applicare un criterio di commassazione, se così si può dire, della detenzione e della custodia preventiva.

Per queste due ragioni mi pare che non si possa accettare l'emendamento.

C O R R A O . Allora non c'è fungibilità!

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* A parte le ragioni di urgenza richiamate giustamente dal relatore, non posso non essere d'accordo anche sulle ragioni di merito cui egli ha accennato. Devo confessare comunque che non capisco la logica di questo emendamento. Qui praticamente, parlandosi di più reati e di procedimenti diversi, si vuole in un certo senso ottenere che lo stesso individuo (lei, senatore Corrao, ha fatto appunto riferimento al soggetto anzichè all'oggetto) non possa per tutta la sua vita (portando l'argomento al limite) cumulare più di un certo periodo di detenzione preventiva.

Ma questo è contro il significato della norma costituzionale, mi pare, e contro i limiti del provvedimento che stiamo esa-

minando. Qual era il problema che ha voluto risolvere la Corte costituzionale e che noi vogliamo risolvere con questo disegno di legge? Vi è un imputato di un certo reato, il quale è soggetto ad un certo procedimento; quindi un reato o più reati, ma lo stesso procedimento. Questo procedimento ha varie fasi; c'era già scritto nel codice di procedura penale che in fase istruttoria l'imputato non poteva essere, in quel procedimento, soggetto a più di un certo periodo di detenzione preventiva. Ora la Corte costituzionale, noi legislatori con questo provvedimento diciamo: occorre un termine complessivo, ma sempre riferito a quel procedimento. Diversamente noi a quale assurdo arriveremmo? Che se un individuo ha sofferto di una detenzione preventiva in un certo periodo della sua vita non potrebbe mai essere poi...

C O R R A O . Metta il caso di uno che sia stato assolto in relazione al reato per cui ha subìto una carcerazione preventiva...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma è assurdo questo, quasi gli facessimo una specie di credito sul futuro per la detenzione preventiva! Siccome io una volta ho sofferto di una detenzione preventiva ingiusta, dopo, se io uccido qualcuno e se vi sono delle ragioni sufficienti, ragioni di istruttoria, di difesa sociale, tutte quelle ragioni che giustificano la detenzione preventiva, non debbo essere incarcerato perchè un'altra volta tanti anni fa fui soggetto alla detenzione preventiva ingiusta! Sono casi di scuola che noi stiamo indicando, ma mi pare che non ci sia logica; ve lo dico proprio con ferma convinzione e credo che se ne discutessimo personalmente a quattr'occhi forse arriveremmo alle stesse conclusioni. Quindi, per ragioni di merito oltre che per ragioni di urgenza, io sono contrario a questo emendamento.

C O R R A O . Scusi, signor Ministro, io mi riferivo alla possibilità di eludere questo provvedimento con il trucco che si può fare...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma che trucco!

C O R R A O . ...di emettere mandato di cattura per fatti conosciuti in tempi diversi.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma lei, scusi, immaginando i magistrati che non facciamo altro che trucchi per colpire degli innocenti, mi fa questi casi! Certamente, se si verificheranno questi casi, verranno i provvedimenti necessari in sede di riparazione per il magistrato che si sia reso colpevole di questi trucchi, e anche in sede disciplinare occorrendo, ma non mi può, costruendo un'ipotesi di questo genere, sovvertire la razionalità e lo spirito del provvedimento che stiamo varando.

P R E S I D E N T E . Senatore Corrao, insiste per la votazione del suo emendamento?

C O R R A O . Signor Presidente, lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora, non essendovi altri emendamenti, alla votazione del disegno di legge, composto di un articolo unico.

F O L L I E R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O L L I E R I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento che è al nostro esame per la conversione in legge è stato pubblicato qualche giorno prima della sentenza della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato illegittimo l'articolo 272 del codice di procedura penale. Vi era stato già però qualche allarme in altre sentenze della stessa Corte per modo che il Governo si è trovato costretto a integrare la norma dell'articolo 272; altrimenti col deposito della sentenza n. 64 noi avremmo dovuto scarcerare non solo i 145 di cui ha dato notizia il ministro

Reale ma un numero maggiore di detenuti, anzi io credo che coloro i quali avevano delinquito per i più gravi delitti sarebbero stati certamente scarcerati perchè nel breve termine di custodia preventiva, come è previsto dall'articolo 272, esteso ai vari gradi di giurisdizione, certamente non sarebbe stata raggiunta la sentenza definitiva.

Ora queste conseguenze di ordine pubblico e di ordine sociale sono state in parte ovviate dal decreto del primo maggio 1970, il quale quindi, nella sua legittimità costituzionale, si affida a queste ragioni di ordine pubblico, di necessità e di urgenza.

Forse mai come in questo caso per la tutela dell'ordine pubblico era richiesto un provvedimento di carattere eccezionale sul piano costituzionale. Pensino gli onorevoli colleghi che la messa in libertà per scarcerazione automatica di 145 o più delinquenti appartenenti alla mafia o al banditismo sardo e coinvolti in gravi delitti o rei di delitti comuni ha messo in gravissima agitazione ed allarme la pubblica opinione, la quale chiede l'attuazione della Costituzione e non si rende conto che anche l'articolo 13 e l'articolo 27 richiedevano che si facesse questo decreto per colmare una lacuna dell'articolo 272 del codice di procedura penale.

Nel decreto in esame peraltro non si può ravvisare motivo di incostituzionalità quando si è stabilito, così come ha fatto la Camera, un diverso termine nell'articolo 3.

Onorevoli colleghi, l'articolo 272 del codice di procedura penale determina tempi diversi di carcerazione preventiva a seconda della gravità del delitto. Ora questo potere discrezionale indubbiamente deve appartenere all'Esecutivo e soprattutto al Legislativo che converte questo decreto-legge senza che si possa fare alcun addebito di carattere costituzionale. La sentenza n. 64 nulla ha eccepito in ordine ai diversi termini che sono stabiliti nell'articolo 272. L'articolo 3 quindi della Costituzione è salvo perchè la legittimità costituzionale è assicurata nei confronti dello stesso articolo 3 precisamente dal potere discrezionale di limitazione di certe libertà quando si tratti di fatti che ledano gravemente l'ordine sociale. Quando il minimo etico si è violato, quando i reati sono più gravi è opportuno e lecito che non solo si stabilisca una maggiore pena nel tempo (24 anni di reclusione o ergastolo) ma soprattutto che anche i termini di custodia preventiva siano allargati.

È stato rilevato poi, onorevoli colleghi, che questo decreto ha avuto come conseguenza immediata la restituzione alla libertà di alcuni individui i quali sono stati giudicati colpevoli di delinquenza organizzata. Mi riferisco particolarmente ai reati della mafia, ai reati del banditismo sardo ed ai reati di associazione per delinquere che comprendono molti delinquenti per reati comuni commessi nelle grandi città.

È esatto: ciò è avvenuto. Però noi a giustificazione di questa gravosa conseguenza del decreto, peraltro necessario nei confronti della Carta costituzionale e dell'interpretazione che ne ha fatto la Corte costituzionale, dobbiamo dire che questi processi implicano l'accertamento delle responsabilità di numerosissime persone. Questi processi sono di carattere indiziario: difficile è raccogliere la prova. Gli insigni criminalisti del secolo passato insegnavano che quando un processo è costituito di pochi fogli la responsabilità è certa ed evidente, ma quando si scrivono e si compilano volumi e volumi e gli imputati sono molti difficile è certamente l'interpretazione dei fatti ma anche e soprattutto la puntualizzazione della responsabilità dei singoli.

Siamo arrivati in ritardo per la definizione di questi processi anche per un'altra ragione: essi in genere si sono svolti nelle sedi non naturali, non cioè nel luogo del commesso delitto. Vi è stata una remissione di giudizio ad altre sedi: Catanzaro, Bari, Viterbo eccetera, onde si è verificato un ulteriore ritardo il quale poi ha avuto le conseguenze che noi conosciamo.

Nè dobbiamo lacerarci le vesti di fronte alle contestazioni mosse da alcuni cittadini che lamentano il pregiudizio di interessi turistici o altro, perchè questi signori, condannati all'ergastolo o a pene gravissime, sono stati assegnati nelle loro sedi in soggiorno obbligato. Ciò non può essere con-

sentito in uno Stato ordinato. Queste contestazioni possono rappresentare il giusto lamento degli interessati, ma lo Stato deve raggiungere finalità pubbliche di interesse comune e qualche volta il privato (in questo caso rischia o Procida o Santa Margherita Ligure) al di là dei propri interessi turistici che si assumono conculcati deve sopportare il peso delle decisioni amministrative tendenti alla tutela dell'ordinato vivere.

Quindi il decreto, che non può essere criticato sul piano costituzionale, può essere approvato così come il Governo lo ha proposto e con le modifiche che sono state apportate dalla Camera. Vi è una modifica per la quale io ho espresso un mio dubbio in sede di Commissione, che rappresento ancora qui in sede di decisione. Noi all'articolo 3 stabiliamo che per i reati più gravi — omicidi, rapine, sequestri di persone, estorsione ed altre ipotesi — il termine di sei anni, di carattere transitorio, viene elevato ad otto anni. Non è una questione scolastica ma un problema che si prospetterà domani all'indagine degli studiosi e soprattutto degli operatori del diritto, ai magistrati e agli avvocati.

Questo emendamento incomincia a vivere come legge diversa da quella che è stata emanata con i poteri di urgenza dal Governo dopo l'approvazione. Ora, l'emendamento il quale sia meno favorevole nei confronti di una precedente disposizione non credo possa essere applicato a coloro i quali nella illegittimità della vigenza del decreto-legge siano stati scarcerati. È un problema di diritto costituzionale il quale da alcuni è stato prospettato in senso contrario a quello da me indicato, ma è un problema che si porrà all'attenzione pubblica. Comunque questo problema non può e non deve interessare il legislatore, ma interesserà soprattutto gli interpreti del diritto.

Quindi anche questo dubbio di carattere giuridico-costituzionale, di materia interpretativa per quelli che possono essere i diritti quesiti da coloro i quali sono stati scarcerati nella vigenza del decreto nella formula proposta dal Governo, anche questo dubbio, ripeto, mi pare che debba essere fugato. Rimane il fatto in sè che sarà esaminato e discusso nelle sedi opportune.

In tutto il resto a me pare che il decreto debba essere approvato: questo decreto, che è servito già a colmare una lacuna di quei 70 princìpi che noi abbiamo stabilito nel progetto del nuovo codice di procedura penale, ove avevamo previsto la custodia preventiva solamente per la fase istruttoria e non per le fasi del giudizio fino alla sentenza definitiva, afferma un principio di civiltà: è l'attuazione della Costituzione e dell'interpretazione che della Carta ha operato la Corte costituzionale.

È inutile che io faccia presente agli onorevoli colleghi senatori che la Corte costituzionale, quando emette le sue sentenze, lo fa con efficacia *erga omnes,* cioè nei confronti di tutti, anche del legislatore che ha il solo potere di modificare nelle forme prescritte le norme costituzionali.

La discussione circa il contenuto della sentenza non ci interessa: noi abbiamo seguìto il principio affermato dalla Corte costituzionale che ha sviluppato i princìpi contenuti negli articoli 13 e 27 della Costituzione.

Con queste brevi considerazioni, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, esprimo parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 192, con gli emendamenti che sono stati apportati dalla Camera. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge, composto di un articolo unico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

### Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'apposito fascicolo.

**Annunzio di interrogazioni**

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , *Segretario*:

PENNACCHIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se non ritenga di intervenire per assicurare il regolare svolgimento della stagione lirica estiva alle Terme di Caracalla. Non è possibile, infatti, che il Governo resti indifferente davanti al rischio della sospensione degli spettacoli, che rappresentano un motivo di tradizionale richiamo nella Capitale, anche per molti turisti stranieri. (int. or. - 1707)

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo sull'importante problema dei rapporti tra l'Esecutivo e le organizzazioni sindacali in materia di riforme istituzionali e sociali e sui conseguenti atteggiamenti nei confronti del Parlamento che, per l'universalità e la globalità delle valutazioni, deve rimanere il giudice più qualificato sui concreti indirizzi da conferire alla vita del Paese. (int. or. - 1708)

BARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Con riferimento alla notizia della realizzazione nel Mezzogiorno del programma di investimenti del « Gruppo Pirelli », l'interrogante chiede di conoscere se non ritengano necessario ed urgente che la costruzione di una parte dei nuovi impianti industriali sia localizzata in Basilicata, che è stata mesi addietro esclusa dagli investimenti FIAT, perchè possano aprirsi serie prospettive di sviluppo economico per una regione che è la più depressa del Mezzogiorno e perchè possa essere arrestato il grave flusso migratorio che l'impoverisce sempre di più.

L'indicazione della Basilicata quale zona in cui potranno sorgere i nuovi stabilimenti appare dettata anche da ragioni di evidente opportunità e di armonizzazione delle scelte degli investimenti, tenuto conto che il settore dei pneumatici appare complementare rispetto all'industria automobilistica, che ha avuto la sua localizzazione a Napoli con la creazione dell'« Alfa-Sud », e considerato che la Basilicata sarà collegata alla Campania da vie di comunicazione brevi e rapide, specie se la localizzazione dei nuovi stabilimenti potrà realizzarsi nella zona settentrionale del Potentino, e precisamente nella Valle Vitalba, al confine con la zona del Melfese, ove sorgerà un grande invaso artificiale e passerà la progettata superstrada Melfi-Potenza, via, questa, di rapido allacciamento all'autostrada Napoli-Bari. (int. or. - 1709)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CORRIAS Efisio. — *Al Ministro delle finanze.* — (*Già int. or.* - 1316) (int. scr. - 3759)

MACCARRONE Antonino. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi del rifiuto dell'autorizzazione alla vendita ed alla produzione in Italia del « Gerovital » prodotto, su formula originale del professor dottor A. Aslan, dalla « Uzina de medicamente » di Bucarest (Romania), nonostante le ripetute richieste e l'ampia documentazione scientifica e clinica presentate al Ministero, mentre, successivamente, è stata autorizzata la registrazione e la produzione del « Gerianta » su iniziativa della « Italfarmaco » (Milano) che presenta caratteristiche farmacologiche e farmacoterapiche identiche a quelle del « Gerovital ». (int. scr. - 3760)

RIGHETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non ritenga opportuno un sollecito ed efficace intervento dell'Amministrazione ferroviaria, allo scopo di assicurare un più assiduo ed adeguato servizio di rifornimento ai viaggiatori in transito da parte dei gestori dei

bar-buffet delle stazioni esistenti nella tratta Roma-Falconara, e se, considerato che anche su altre linee della rete ferroviaria italiana si lamenta lo stesso inconveniente, non consideri necessario disporre l'istituzione di adeguati servizi di ristoro su un maggior numero di treni di lungo percorso. (int. scr. - 3761)

LI VIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quale interessamento vi sia stato e quali provvedimenti si intendano assumere con urgenza a favore delle aziende del comune di Tresigallo (Ferrara) colpite dalle grandinate dell'8 maggio e del 9 giugno 1970. (int. scr. - 3762)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se intenda sospendere l'esame di tutte le istanze per la creazione di nuovi comuni avanzate da cittadini, e ciò in ossequio al disposto dell'articolo 133 della Costituzione che prevede una competenza esclusiva dell'Ente regione. (int. scr. - 3763)

SEMA, ANDERLINI, ALBARELLO, CAVALLI, CARUCCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza dell'insufficienza numerica del personale impiegatizio e tecnico addetto alla nostra stazione RAI-TV di Bonn, dove praticamente il nostro corrispondente è solo;

se sono state prese misure per adeguare l'organico all'importanza della sede e se non ritiene opportuno prenderle urgentemente. (int. scr. - 3764)

**Ordine del giorno**
**per la seduta di mercoledì 1° luglio 1970**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 1° luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524).

(*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (*ore 20,35*).

---

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari